SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Puglia:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 maggio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9587-2007/1.25.5/Area II del 15 maggio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito chema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Mariani.

Roma, 20 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Codevigo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Codevigo (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Codevigo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Codevigo (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11343/2007 - Area II del 26 giugno 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Codevigo (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Luciano.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2007.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, si sono create le condizioni che favoriscono fenomeni di combustione diffusi su tutto il territorio nazionale;

Considerato che il propagarsi degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, non appare fronteggiabile con il ricorso alle ordinarie contromisure previste dalla normale pianificazione delle attività di contrasto degli incendi boschivi;

Tenuto conto degli incidenti che si sono verificati nelle attività di spegnimento dei focolai e della crescente esposizione a rischio della vita e della salute umana oltre che dell'ambiente naturale e degli insediamenti economici e produttivi;

Considerato che la diffusione degli incendi interessa o è suscettibile di riguardare tutto il territorio nazionale non essendo previsto a breve termine un miglioramento delle condizioni climatiche;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza ricorrendo il grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Sentiti i Presidenti delle regioni interessate;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli incendi su tutto il territorio nazionale.

2. Al capo del Dipartimento della protezione civile è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A07041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2007.

Monitoraggio del «patto di stabilità interno» per l'anno 2007, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2007 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare ora attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 27 giugno 2007 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al Decreto si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2007.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti:

- per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/07/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/07/CP (per la gestione di competenza);
- per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/07/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/07/CP (per la gestione di competenza).

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/REGOLE-PER-IL-SITO.pdf .

I citati modelli per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esprimono il risultato cumulato del trimestre di riferimento in termini di spesa finale.

Per le Regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali in termini di cassa e competenza risultano da un calcolo automatico operato dal sistema sui dati di base del 2005 decrementati dell'1,8%.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli Enti stessi nell'apposito campo OP SF 07(Obiettivi annuali spese finali determinati in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, così come concordati con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 296 del 2006.

A.2. *Controllo di cumulabilità – Variazioni – Dati provvisori.*

➢ ***Cumulabilità*** - I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza trimestrale, indicando, per gli esercizi evidenziati, i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e così via).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità (i dati del periodo di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo per la gestione di cassa, in quanto, come per il 2006, non è attivo quello sulla gestione di competenza, in considerazione del fatto che gli impegni potrebbero essere provvisori specialmente con riferimento alle scadenze infrannuali.

Non si è ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilità sulla gestione di cassa in quanto i pagamenti sono certi e durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.

➢ ***Variazioni*** - Se si verificano errori materiali di inserimento o addirittura di imputazione, è opportuno rettificare il modello relativo al periodo precedente, che ormai ha formato oggetto di rilevazione, piuttosto che eliminare una procedura di controllo che consente sia all'ente che alla procedura di gestione di controllare eventuali situazioni non corrette.

➢ ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena disponibili i dati definitivi. A tale

riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2007.

A.3. *Creazioni di nuove utenze*

Al fine di consentire l'attivazione delle nuove utenze - caratterizzate da codice identificativo (User ID) e password –è necessario che ciascun Ente ne faccia esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it. Le richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si aggiunge che quest'anno, per la prima volta, è stata istituita una ulteriore modalità di richiesta dell'utenza, per accedere al sistema web (la funzione comprende anche il modello di calcolo automatico degli obiettivi programmatici per il patto di stabilità interno degli enti locali che non deve essere compilato da parte delle regioni). Gli enti possono infatti inviare la richiesta in questione direttamente dal sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (figura n. 1).

Figura 1

Nel predetto sito è infatti contenuta una funzione per l'autenticazione, che prevede la compilazione di un modello con i dati sopra citati (figura n. 2) e, dopo la conferma, la generazione automatica di una e-mail contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene direttamente all'ufficio preposto, che provvede a rispondere all'ente, inviandogli la User ID e password necessarie per accedere al sistema web.

Figura 2

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0);
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

A.4. ***Altri riferimenti e richieste di supporto***

In linea di principio, si segnala che riguardo alcuni criteri generali della gestione del patto di stabilità interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare n. 12 del 22 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, predisposta per gli enti locali (pubblicata sul S.O. n. 50 alla G.U. n. 51 del 3 marzo 2006) e visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/presentazione_circolare_12_2007.doc_asc1.PDF

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 17.00.
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- **drgs.igop.ufficioXIV@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.5. ***Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati***

Ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (cioè entro il 30 aprile 2007).

L'approvazione del presente decreto – avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo di invio di informazioni, inerenti sia la gestione di cassa e che la gestione di competenza, avrà luogo a partire dal 16 luglio 2007 e riguarderà sia le risultanze al 31 marzo che quelle al 30 giugno 2007. Tale procedura dovrà concludersi entro il mese di agosto 2007.

B. Istruzioni per la compilazione dei modelli n. 1 - 2/07/CS e n. 1 - 2/07/CP

B.1. *Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano*

Il comma 660 della legge finanziaria per il 2007, in attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007/2009. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli n. 1/07/CS e n. 1/07/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2005 e 2007.

Per ragioni di utilità, si fa presente che gli Enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo riferito all'intero anno 2007. Tuttavia, tale obiettivo annuale avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze di tutto l'anno 2007, in quanto la normativa per il 2007 non prevede l'esistenza di obiettivi trimestrali.

B.2. *Regioni a statuto ordinario*

La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni finali dell'anno 2007 (al netto delle spese per la sanità e per concessione di crediti) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni finali del 2005 ridotti in misura pari all'1,8%.

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2007 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, differenziandosi tuttavia dal precedente modello di rilevazione per la tipologia delle voci di spesa in questione, ma soprattutto per la presenza di due soli obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali.

Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Inoltre, la legge finanziaria per il 2007 non ha previsto per il patto di stabilità interno la presenza di obiettivi trimestrali, richiedendo solo il rispetto degli obiettivi annuali di cassa e di competenza.

Per compilare i modelli n. 2/07/CS e n. 2/07/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2005 e 2007, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2007 in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 07 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2007 con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. In dettaglio, al 31 dicembre 2007, il sistema calcolerà in automatico gli obiettivi sopra citati riducendo dell'1,8% il complesso delle spese finali indicato da ciascun Ente per il 2005, identificato come anno di base. Per le situazioni infrannuali, il campo contenente l'obiettivo programmatico 2007 rimarrà inattivo.

Si soggiunge, infine, che le Regioni hanno la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 (conteggio ai fini del patto dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata agli enti locali dallo Stato) relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali. Pertanto, solo qualora le Regioni adottino tale facoltà, gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, in termini di competenza e di cassa, nella misura comunicata dalla Regione.

Per attuare tale facoltà, si renderà necessario un atto formale da parte della Regione (la cui definizione e contenuti sono rimessi alla Regione stessa), che verrà poi citato dall'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito.

Modello 1/07/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il.... trimestre 2005	a tutto il.... trimestre 2007
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità		
	S5	Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006)		
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5-S6)**			
R SF 07	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 07	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
D S 07	**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)**			

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2007) stabilito in sede di accordo**

Modello 1/07/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni	
			a tutto il.... trimestre 2005	**a tutto il.... trimestre 2007**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità		
	S5	Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006))		
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5-S6)**			
R SF 07	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 07	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
D S 07	**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)**			

(1) Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2007) stabilito in sede di accordo

Modello 2/07/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il.... trimestre 2005	a tutto il.... trimestre 2007
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (comma 658, lettera a, legge n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2)**		
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S3	Spese per la sanità (comma 658, lettera a, legge n. 296/2006)		
	S4	Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006))		
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S3-S4)**		
R SF 07		**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**		
OP SF 07		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (comma 657, legge n. 296/2006)**	**- 1,8%**	**(1)**
D S 07		**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)**		**(1)**

(1) Campo valorizzato automaticamente solo al 31 dicembre 2007

Modello 2/07/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni	
			a tutto il.... trimestre 2005	a tutto il.... trimestre 2007
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (comma 658, lettera a, legge n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2)**		
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S3	Spese per la sanità (comma 658, lettera a, legge n. 296/2006)		
	S4	Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006))		
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S3-S4)**		
R SF 07		**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**		
OP SF 07		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (comma 657, legge n. 296/2006)**	→ - 1,8%	**(1)**
D S 07		**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)**		**(1)**

(1) Campo valorizzato automaticamente solo al 31 dicembre 2007

07A06962

DECRETO 25 luglio 2007.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.862 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2008 e l'ultima il 1° agosto 2010.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2010, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° agosto 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07037

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gioiosa - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Gioia del Colle.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Gioiosa - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lemma Michele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2007 con la quale il dott. Lemma Michele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 17 luglio 1953, ivi residente in via Paisiello n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gioiosa - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 marzo 2003, in sostituzione del dott. Lemma Michele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06625

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», in Venafro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006 con il quale la società «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Venafro (Isernia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Giuliano Antonio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 16 gennaio 2007 con quale il rag. Giuliano Antonio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Ciampittiello Anna, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965 e residente ad Isernia, via Garibaldi n. 187, è nominata commissario liquidatore della societa «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Venafro (Isernia), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2006, in sostituzione del rag. Giuliano Antonio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06626

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unitrans - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2006 con il quale la «Unitrans - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e il dott. Gogliettino Gian Piero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2006 con la quale il dott. Gogliettino Gian Piero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Buonajuto Ciro, nato a Napoli il 9 novembre 1977, domiciliato a Ercolano (Napoli), via IV Orologi n. 37, è nominato commissario liquidatore dell'«Unitrans - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 ottobre 2006, in sostituzione del dott. Gogliettino Gian Piero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06627

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casalucese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 con il quale la società «La Casalucese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agostino Angela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 14 dicembre 2006 con quale la dott.ssa D'Agostino Angela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Buonajuto Ciro, nato a Napoli il 9 novembre 1977, domiciliato a Ercolano (Napoli), via IV Orologi n. 37, è nominato commissario liquidatore della società «La Casalucese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 18 aprile 2006, in sostituzione della dott.ssa D'Agostino Angela, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06628

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Center Service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Conversano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 con il quale la «Center Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Conversano (Bari), è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ghidotti Giovanni Mauro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale il dott. Lagrotta Giuseppe è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Ghidotti Giovanni Mauro dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 20 ottobre 2006 con la quale il dott. Lagrotta Giuseppe rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Preverin Marco, nato a Bari il 10 novembre 1958, con studio a Bari, via Bitritto n. 114/bis, è nominato commissario liquidatore della «Center Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Conversano (Bari), già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 17 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Lagrotta Giuseppe, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06629

DECRETO 4 luglio 2007.

Sostituzione del commissario coordinatore delle cooperative affidatarie di lavori socialmente utili, operanti nell'area napoletana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, non convertito;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452, con la quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, non convertito in legge;

Visti i decreti interministeriali in data 6 aprile 1987 con i quali le cooperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana sono state poste in gestione commissariale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1990, con il quale il rag. Antonio Borgia è stato nominato commissario coordinatore delle cooperative di cui sopra in sostituzione del dott. Canio Zampaglione dimissionario;

Tenuto conto che il suddetto rag. Antonio Borgia ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario coordinatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaspare Mannelli, nato a Portici (Napoli), il 14 gennaio 1944 - dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Napoli, è nominato commissario coordinatore delle coperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana, poste in gestione commissariale ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, in sostituzione del rag. Antonio Borgia, dimissionario, per tutta la durata delle gestioni commissariali delle cooperative stesse.

Art. 2.

Il commissario coordinatore ha il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi delle cooperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana poste in gestione commissariale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06846

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2007.

Pubblicità dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e, in particolare, gli articoli 114, 115, 116 e 117;

Visto in particolare il punto 3, lettera *b)*, comma 1, dell'art. 116 del sopra menzionato decreto legislativo;

Visto l'art. 2, punto *d)*, punto *e)* e punto *k)* della direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali recepita con la legge 25 gennaio 2006, n. 29, Legge Comunitaria 2005;

Visti altresì il comma 2 dell'art. 6 relativo ad azioni ingannevoli ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 relativo a omissioni ingannevoli, della sopra citata direttiva;

Visto l'art. 24 relativo a pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo;

Considerato che le avvertenze previste dall'art. 116, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a partire dal 1° ottobre 2006, sono state semplificate al fine di renderle più chiare;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che venga effettuata esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, le avvertenze di carattere sanitario contenute nel messaggio autorizzato devono essere lette alla stessa velocità delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo.

2. Il disposto del comma 1, si applica anche a tutte le autorizzazioni di pubblicità sanitaria ancora in corso di validità.

3. I N.A.S. - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario.

4. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

07A07044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 giugno 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Fiuggiterme S.r.l. (Decreto n. 28).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, e, in particolare, il punto 3), in base al quale la regione Lazio assicura prioritariamente l'erogazione dei trattamenti ai lavoratori delle imprese individuate in apposito elenco allegato;

Considerato che in tale elenco è espressamente indicata la società Fiuggiterme;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 25 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Fiuggiterme S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) e 6);

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 25 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Fiuggiterme S.r.l. del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 165 dipendenti, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga del trattamento di CIGS in deroga, datata 1º giugno 2007 e pervenuta il 13 giugno 2007, con i relativi allegati, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 25 gennaio 2007, in favore del personale della Fiuggiterme S.r.l., in forza presso l'unità aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya, snc, per un massimo di 165 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di 165 lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

La Società predetta, inoltre, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Sede INPS territorialmente competente l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, la Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la regione Lazio e la Società Italia Lavoro cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva.

2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla Società Italia Lavoro ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, la Società Italia Lavoro, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A06796

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2007.

Esami finali delle lauree triennali nell'area sanitaria per l'anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2006-2007, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2007 e marzo-aprile 2008.

Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'Università e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 26 giugno 2007

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della salute
TURCO

07A06979

DECRETO 16 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'ammissione alla SSIS - Bolzano, per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2007 con il quale, per l'anno accademico 2007/2008, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota del 22 giugno 2007 del direttore della SSIS dell'Università di Bolzano, con la quale chiede che nella tabella allegata al suindicato decreto venga rettificato il numero dei posti assegnati, a seguito di errata comunicazione dell'Università stessa, da posti 303 a posti 343;

Ritenuto necessario modificare l'allegata tabella *A*;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti presso la SSIS - Bolzano - è incrementato di ulteriori 40 posti (da 303 a 343).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06997

DECRETO 16 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'ammissione alla SSIS - Genova, per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2007 con il quale, per l'anno accademico 2007/2008, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota n. 12425 del 28 maggio 2007 dell'Università di Genova, con la quale viene chiesta l'assegnazione di ulteriori dieci posti da destinare all'indirizzo matematico-scientifico-tecnologico;

Ritenuto opportuno consentire l'aumento richiesto atteso il crescente numero di iscrizioni per gli ambiti suindicati;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti presso la SSIS - Genova - è incrementato di ulteriori 10 posti (da 241 a 251).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06998

DECRETO 18 luglio 2007.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica magistrale in medicina e chirurgia degli allievi dell'Accademia navale di Livorno e l'Accademia militare di Modena, programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RIVERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2007/2008, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede specifiche disposizioni relativamente alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per i candidati allievi della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena;

Preso atto che, anteriormente alla data di emanazione del citato decreto ministeriale 17 maggio 2007, l'Accademia navale di Livorno e l'Accademia militare di Modena hanno predisposto, conformemente a quanto effettuato in passato, sulla base delle norme autonomamente individuate, e delle convenzioni stipulate rispettivamente con l'Università degli studi di Pisa e con quella di Modena e Reggio Emilia, i relativi bandi di concorso che risultano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 2006;

Tenuto conto che i posti banditi sono pari a dieci per l'Accademia navale di livorno e sedici per l'Accademia militare di Modena, pertanto nei limiti delle rispettive convenzioni;

Ritenuta l'opportunità di non incidere, per il corrente anno 2007, sulle aspettative maturate in relazione alla pubblicazione dei predetti bandi di concorso;

Ritenuto, conseguentemente di modificare parzialmente il decreto ministeriale 17 maggio 2007 e ridefinire per l'anno accademico 2007-2008, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, di cui all'art. 3, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 17 maggio 2007 non si applicano, per l'anno accademico 2007-2008, per l'ammissione al corso di laurea speciastica/magistrale in medicina e chirurgia degli allievi dell'Accademia navale di Livorno e l'Accademia militare di Modena.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06975

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 luglio 2007.

Applicabilità dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 con il quale è stato previsto uno sconto temporaneo sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale commisurato ai maggiori oneri di condotta connessi all'arretratezza tecnologica della rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A da applicare a tutte le sezioni dell'infrastruttura per le quali non risultavano sussistenti le condizioni per la guida ad agente unico (c.d. «sconto K2»);

Considerato che il decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, benché espressamente richiamato dall'art. 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, costituisce specificazione ed attuazione delle decisioni assunte in sede CIPE con delibera 180/99, che prefigurava la copertura finanziaria dell'onere di cui trattasi mediante contributi statali — corrisposti al gestore dell'infrastruttura e da questi trasferiti sotto forma di sconti trasparenti e non discriminanti — con una revisione in diminuzione in relazione alla progressiva realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico dell'infrastruttura (il c.d. sottosistema di terra) e che, pertanto, in ogni caso l'obbligo per il Gestore dell'infrastruttura a praticare qualsiasi sconto per il titolo di cui trattasi non può prescindere da tale presupposto;

Rilevato che lo strumento che regola i rapporti tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., quanto al finanziamento delle attività espletate dal Gestore dell'infrastruttura, è da individuarsi nel Contratto di programma;

Preso atto che il IV Addendum al Contratto di programma 2001/2005, così come approvato dal CIPE nella seduta del 5 aprile 2007, non ha previsto per l'anno 2006 e successivi alcun finanziamento per il contributo per extra costi di condotta (sconto K2);

Considerato che dall'oggetto del richiamato decreto ministeriale, «criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria», così come dalle premesse allo stesso, si evince che per l'applicabilità dello sconto alle imprese ferroviarie deve aversi riguardo alla sussistenza di condizioni tecnologiche dell'infrastruttura che impongono la guida con doppio agente;

Tenuto conto che il gestore dell'infrastruttura è competente ad attuare iniziative unicamente in relazione alla predisposizione dei sottosistemi di terra e all'adozione delle prescrizioni tecniche che consentano la circolazione dei treni con agente unico e che conseguentemente la praticabilità dello sconto disciplinato dal richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 non può che sussistere esclusivamente in concomitanza di condizioni di arretratezza tecnologica dell'infrastruttura ferroviaria così come peraltro già rilevato per i considerato del medesimo decreto;

Rilevato che il venir meno delle condizioni tecniche che impongono la circolazione dei treni con doppio agente è da ricondurre in modo specifico all'installazione ed al funzionamento delle tecnologie di terra che unitamente a quelle di bordo, da installarsi a cura delle imprese ferroviarie, consentono la realizzazione del sistema di protezione della marcia dei treni, nonché all'adozione delle necessarie prescrizione tecniche da parte del gestore dell'infrastruttura, e che pertanto la praticabilità dello sconto in favore delle imprese ferroviarie, previsto dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, è limitata alla sussistenza delle condizioni tecnologiche esclusivamente per l'infrastruttura ferroviaria, non potendo evidentemente ricadere, seppur indirettamente, a carico della finanza statale un onere indotto unicamente da scelte delle imprese ferroviarie che nella propria autonomia gestionale determinano i propri programmi di adeguamento tecnologico;

Viste le direttive 9 marzo 2006 e 20 ottobre 2006 con le quali si è provveduto a fornire indicazioni e prescrizioni in merito alla tempistica concernente gli adeguamenti tecnologici della rete infrastrutturale e dei rotabili, prescrivendo altresì che le imprese ferroviarie di regola completino l'installazione dei sottosistemi di bordo in concomitanza con l'installazione delle apparecchiature di terra, consentendo alle imprese ferroviarie di continuare ad accedere all'infrastruttura ferroviaria fino al 30 giugno 2008;

Considerato che la possibilità di accedere all'infrastruttura, pur in assenza dell'installazione dei sottosistemi di bordo, costituisce unicamente una eccezione al principio pure fissato dalle richiamate direttive di un adeguamento contestuale dei sottosistemi di terra e di bordo, idonea a permettere alle imprese ferroviarie di non sospendere la loro attività in relazione a possibili ritardi dei propri programmi di adeguamento delle tecnologie di bordo, purché adeguatamente motivati;

Ritenuto che tale possibilità non può comunque modificare la portata applicativa del richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 nella parte in cui connette, ferma restando la sussistenza dei presupposti di compatibilità e copertura finanziaria, il diritto allo sconto da parte delle imprese ferroviarie a condizioni di arretratezza tecnologica dell'infrastruttura;

Preso atto delle decisioni dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del 20 gennaio 2006 prot. 18 e del 30 marzo 2007 prot. 83 nonché della nota congiunta del Dipartimento dei trasporti terrestri e dello stesso Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari prot. 28676/DTT e prot. 73 URSF del 23 marzo 2007 e della corrispondenza intercorsa tra il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, l'URSF e il Dipartimento dei trasporti terrestri, dalle quali emergono dubbi interpretativi circa la portata applicativa del decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000;

Ritenuto che, in presenza di dubbi interpretativi circa la portata delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, sia opportuno procedere alla precisazione delle corrette modalità applicative del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'applicabilità dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria previsto dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 resta in ogni caso condizionata alla effettiva corresponsione di appositi contributi da parte dello Stato al Gestore dell'infrastruttura in assenza dei quali non sussiste alcun obbligo da parte del Gestore medesimo di applicare il predetto sconto né il diritto da parte delle Imprese ferroviarie a rivendicarne l'applicazione conseguentemente, per quanto riportato in premessa in relazione al IV Addendum al Contratto di programma 2001-2005, il presupposto di applicazione dello sconto K2 è da ritenersi venuto meno a partire dal 1° gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ipotesi di ripristino da parte dello Stato dei contributi per il finanziamento degli extra costi di condotta, ferma restando la possibilità da parte delle imprese ferroviarie di procedere agli adeguamenti tecnologici per i sottosistemi di bordo funzionali ai nuovi sistemi di protezione della marcia dei treni entro i termini previsti dalle direttive 9 marzo 2006 e 20 ottobre 2007, le condizioni per l'applicazione dello sconto previste dal decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000, in conformità con il medesimo decreto, devono ritenersi comunque non più sussistenti per le sezioni di rete per le quali il gestore dell'infrastruttura abbia provveduto alla realizzazione dei sottosistemi di terra, a decorrere dalla data di adozione delle norme tecniche da parte del gestore che disciplinano la circolazione dei treni con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A07017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2007.

Modifica del decreto ministeriale 13 novembre 2003 concernente la protezione transitoria della denominazione «Salame Cremona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 279 del 1° dicembre 2003

con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Salame Cremona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo n. 9981, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate dai competenti Servizi comunitari;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate dai competenti Servizi comunitari e trasmesso alla Comunità europea con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo n. 9981;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 novembre 2003 alla denominazione «Salame Cremona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo n. 9981 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06986

DECRETO 24 luglio 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La bella Daunia - cultivar Bella di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia), strada vic. San Leonardo n. 16, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta La Bella della Daunia;

Vista la nota protocollo n. 10055 del 6 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 18 luglio 2007, con la quale il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La bella Daunia - cultivar Bella di Cerignola, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta La Bella della Daunia, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta La Bella della Daunia in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La bella Daunia - cultivar Bella di Cerignola, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La bella Daunia - cultivar Bella di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia), strada vic. San Leonardo n. 16 e trasmesso con nota n. 10055 del 6 luglio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta La Bella della Daunia, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06985

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl» autorizzato con decreto 20 giugno 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2007, con il quale al sopra citato Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 3 luglio 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 20 giugno 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Anidride solforosa libera, combinata, totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-5312-03-METHAN 2006
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 1 allegato 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par. 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo con nota datata 2 luglio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani, a causa del blocco totale delle procedure e servizi telematici, in data 2 luglio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A06935

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Pordenone il giorno 2 luglio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 1757/PRA del 26 giugno 2007, l'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 2 luglio 2007 allo scopo di adeguare gli archivi per l'istituzione delle nuove provincie della Sardegna. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1147/5/1/499 del 27 giugno 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

stuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A06929

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Trieste il giorno 2 luglio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 572 del 25 giugno 2007, l'Ufficio provinciale di Trieste dell'A.C.I. ha comunicato la chiusura al pubblico dello sportello PRA, per l'intero turno di lavoro il giorno 2 luglio 2007, per blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1147/5/1/499 del 26 giugno 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

stuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A06930

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Oristano dal 2 luglio 2007 al 6 luglio 2007 per il rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano non ha operato nei suddetti giorni per «il rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto del 28 giugno 2007, dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 2972/2.1.S. del 9 luglio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A06934

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Udine il giorno 2 luglio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 1032. del 20 giugno 2007, l'Ufficio provinciale dell'ACI di Udine ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 2 luglio 2007, per blocco totale di tutte le procedure e i servizi telematici. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1118/5/1/499 del 22 giugno 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A06928

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese rilasciata alla società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia, Società a responsabilità limitata» Caf, in Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia, Società a responsabilità limitata» Caf in Bari, legalmente rappresentata dal sig. Pietro Salcuni, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 3 marzo 1961, (codice fiscale SLCPTR61C03H926R), con provvedimento n. 19 dell'8 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate; società iscritta al n. 136 dell'albo Caf imprese ed avente sede legale in via N. De Gemmis n. 45, - cap 70124 - Bari, codice fiscale e partita IVA 05523850724.

La predetta società, di conseguenza, non può ulteriormente utilizzare le parole «Caf» e «Centro di assistenza fiscale», ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto, dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della nota datata 29 gennaio 2007 prot. n. 5395 del 30 gennaio 2007, con cui la società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia S.r.l.» Bari, ha comunicato di aver cessato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le attività relative al Caf imprese.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 66; art. 71, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 16;

statuto dell'Agenzia delle entrate art. 4, lettera *c)*;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate: articoli 4 e 7.

Riferimenti normativi e dispositivi dell'atto:

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 luglio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A06927

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 1118 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso a causa di manutenzione straordinaria del sistema informatico per l'intera giornata del 2 luglio 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, con nota del 28 giugno 2007 prot. n. 1208, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 2 luglio 2007 a causa di intervento di manutenzione straordinaria del sistema informatico.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06931

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 1117 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Venezia-Mestre, per adeguamento dei sistemi telematici, il giorno 2 luglio 2007, per l'intera giornata, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, con nota del 25 giugno 2007 protocollo n. 1308/A, ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 2 luglio 2007, a causa di blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06932

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 1119/2007 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Verona, nel giorno 2 luglio 2007, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Verona, con nota protocollo n. 675/pra del 20 giugno 2007, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 2 luglio 2007 a causa di blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06933

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 2 luglio 2007, dell'Ufficio ACI di Avellino.

Motivazioni.

Con nota del 26 giugno 2007, prot. n. 1020/Pra, l'Ufficio ACI di Avellino segnalava che, a causa di un blocco totale dei servizi telematici, gli sportelli del pubblico registro automobilistico, in data 2 luglio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 12 luglio 2007 prot. 41/2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: GARGANO

07A07038

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Definizione delle modalità e dei termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Modalità di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi.*

1.1 I contribuenti persone fisiche che, avendone i requisiti, applicano il regime di franchigia di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conseguiti nel mese di riferimento, nonché, ai fini della fuoriuscita dal regime di franchigia, l'eventuale effettuazione di cessioni all'esportazione. La comunicazione avviene in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 1.2.

1.2 I contribuenti utilizzano, per la comunicazione dei dati di cui al punto 1.1, il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero, possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

1.3 È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata purché essa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre quindici giorni dal termine di comunicazione dei dati da sostituire.

1.4 La comunicazione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

1.5 Si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006 per la specifica dei termini e delle procedure di applicazione delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le modalità con cui i contribuenti minimi in franchigia possono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate.

2. *Ricevute di conferma ricezione dati.*

2.1 La comunicazione dei dati di cui al punto 1.1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 2.4.

2.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta comunicazione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni.

2.3 Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

2.4 La ricevuta di cui al punto 2.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 1.4;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

2.5 Le circostanze elencate al punto 2.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

3. *Termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi.*

3.1 I contribuenti minimi in franchigia effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

3.2 La comunicazione va effettuata anche per i mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi.

3.3 I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che a partire dal 1° gennaio 2007 applicano il regime di franchigia inviano la prima comunicazione telematica dei corrispettivi, conseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2007, entro il giorno 25 del mese di settembre 2007.

3.4 Entro il termine del primo invio di cui al punto 3.3, i soggetti già in attività nell'anno solare 2006, presentano la dichiarazione di variazione dati di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di comunicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come previsto dal punto 1.1. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006.

4. *Trattamento dei dati.*

4.1 I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

4.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

4.3 I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

4.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

5. *Sicurezza dei dati.*

5.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 5.2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono univocamente attribuite a ciascun utente, responsabile del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata mediante sistemi crittografici, anche basati su chiavi «asimmetriche», che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

5.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si completa l'attuazione della delega contenuta nell'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, il regime di franchigia interessa i contribuenti in attività, che nell'anno precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all'esportazione, e i contribuenti che iniziano la propria attività e prevedono di conseguire un volume d'affari, ragguagliato all'anno, non superiore ai 7.000 euro e di non fare esportazioni.

Il presente provvedimento detta le modalità tecniche, le procedure e i termini per la comunicazione telematica dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dai «contribuenti minimi in franchigia», di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Quanto alla tempistica, la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata, aggregata per mese solare, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento e deve evidenziare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché, ai fini della fuoriuscita dal regime, l'eventuale effettuazione di cessioni all'esportazione.

Il provvedimento fissa il termine entro cui eseguire la comunicazione dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2007, al fine di rendere completi i dati comunicati dai contribuenti in franchigia per l'anno solare 2007.

Riferimenti normativi.

Art. 32-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 37, commi 15 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006.

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: ROMANO

Allegato A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione verrà **scartata** qualora i dati in essa presenti non rispettino le specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Per l'invio delle forniture contenente l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei contribuenti minimi in franchigia è obbligatoria l'esecuzione del controllo telematico finalizzato alla verifica formale dei dati e alla predisposizione del file in formato "telematico". La funzionalità di controllo è attivata dall'apposita funzione del menù dell'applicazione Entratel, o è automaticamente innescata dalla funzione "Prepara file" dell'applicazione "File Internet".

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1. Generalità

Ciascuna fornitura dei dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.800 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura relativa ai corrispettivi per i contribuenti minimi in franchigia sono:

Record di tipo "0"	È il record di testa della fornitura e contiene le seguenti informazioni: • Dati relativi alla individuazione della fornitura; • Dati relativi alla individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione delle informazioni (Codice Fiscale, Partita IVA speciale e dati anagrafici completi); • Codice fiscale del soggetto obbligato, se diverso dal contribuente; • Tipologia del soggetto obbligato (in particolare se si tratta di erede del contribuente) • Anno di riferimento delle informazioni trasmesse; • Dati del soggetto che ha assunto l'impegno alla trasmissione delle informazioni (se presente).
Record di tipo "1"	È il record riservato alla comunicazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei contribuenti minimi in franchigia. Ciascun record è composto da un'area fissa e da una area variabile. L'area fissa contiene informazioni relative al tipo record, al mese di riferimento delle informazioni trasmesse, al flag di inapplicabilità, e all'indicazione dell'eventuale presenza di operazioni di cessioni alle esportazioni. L'area variabile contiene le informazioni riferite all'ammontare complessivo dei corrispettivi. Esclusivamente per il primo invio di informazioni riferite al periodo 1 gennaio 31 agosto 2007, è ammessa la produzione di una comunicazione che contenga informazioni riferibili a più mesi. In questo caso sarà necessario predisporre il file ordinando le informazioni per mese e registrando ognuna su un singolo record di dettaglio di tipo "1". A partire dal mese di settembre 2007, ogni invio dovrà contenere informazioni riferibili ad un solo mese.
Record di tipo "9"	• È il record di coda della fornitura e contiene le stesse informazioni registrate nel record di testa.

2.2. La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "1". Eccezionalmente, per l'invio delle informazioni riferibili al periodo 1 gennaio – 31 agosto 2007, sarà ammessa la presenza di più record di dettaglio, riferibili a ciascun mese di attività.
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

2.3. La struttura dei record

I record di tipo "0" e "9" contengono unicamente campi posizionali, la cui collocazione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche allegate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati dei caratteri di controllo, per la verifica dell'integrità della struttura del file.

Il record di tipo "1" è invece composto da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di **5 caratteri ("Tipo record", "Mese di riferimento", "Flag inapplicabilità" e "Presenza di cessioni alle esportazioni")**.
- una seconda parte, avente una lunghezza di **1680** caratteri, costituita da una tabella di **70** elementi da utilizzare per l'esposizione delle informazioni da trasmettere. Ciascuno di tali elementi è costituito da un **campo-codice** di 8 caratteri e da un **campo-valore** di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - il primo ed il secondo carattere qualificano le informazioni relative comunicazione dell'ammontare dei corrispettivi per i contribuenti minimi in franchigia ("**MF**").
  - i restanti sei caratteri numerici individuano univocamente le informazioni definite nella specifica tecnica e oggetto di comunicazione. Non è prevista molteplicità nell'indicazione del campo.

  L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritta nelle specifiche allegate.

- una terza parte, di lunghezza **115** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **112** caratteri , **1** carattere di controllo e **2** caratteri di fine riga (Caratteri ASCII "CR" e "LF" - valori esadecimali "0D" "0A")..

2.4. La struttura della fornitura

Ciascuna fornitura può essere organizzata in modo da contenere più comunicazioni relative ai singoli contribuenti.

La successione dei record all'interno della fornitura deve rispettare, per ciascun contribuente, la sequenza dei tipi record "0", "1" e "9".

L'integrità della fornitura è assicurata dalla obbligatorietà dell'esecuzione del controllo telematico.

3. CONTROLLO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

3.1. Generalità

Per procedere alla trasmissione telematica del file, è necessario effettuare preventivamente il controllo finalizzato alla verifica della correttezza formale delle informazioni da trasmettere. Tale controllo si attiva con l'apposita funzione del menù *Documenti* dell'applicazione *Entratel*, o è automaticamente innescato dalla funzione "*Prepara file*" dell'applicazione *FileInternet*.

Al termine della fase del controllo, viene notificato all'utente l'esito delle elaborazioni mediante segnalazioni puntuali di errori o anomalie. In caso di esito positivo (assenza di errori di formattazione o di formato tali da pregiudicare l'esito delle elaborazioni) viene prodotto un file "telematico" contenente le informazioni predisposte dall'utente, oltre a dati di pertinenza esclusiva del servizio telematico.

Per gli utenti Entratel, tale file è contenuto nella cartella ***Entratel\documenti\controllati*** e dovrà essere successivamente sottoposto alla sottoscrizione elettronica prima dell'invio.

Gli utenti Fisconline trovano il file, già pronto per l'invio telematico, nella cartella ***Uniconline\invio*** giacché lo stesso è stato, contestualmente al controllo, sottoposto alla "preparazione" mediante il codice Pin attraverso la funzione "*Prepara file*" di *FileInternet.*

3.2. La struttura dei dati

<u>Campi posizionali</u>

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "0"e "9" e della prima parte del record di tipo "1" possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '12312312312 '
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	'12312312312'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.	Spazio	'BO'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record di tipo "1" e "2" possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico		
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	' 1234' ' -1234'

Tutti gli elementi della tabella che costituiscono la seconda parte di record di tipo "1" devono essere inizializzati con spazi.

Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

3.3. Regole generali.

Il trattamento del Codice Fiscale e della Partita IVA

I codici fiscali e le partite IVA presenti nel file, devono essere formalmente corretti

Il codice fiscale del soggetto obbligato, riportato nel campo 5 del record 0, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria.

La Partita IVA Speciale, riportata nel campo 6 del record 0, se comunicata, deve essere registrata in Anagrafe Tributaria.

La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.

Controllo dei dati presenti nella comunicazione

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Altri dati

Tutti i caratteri alfabetici, se presenti, devono essere impostati in maiuscolo.

Tutti gli importi presenti nella comunicazione sono esposti senza decimali, arrotondati all'unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore).

E' ammessa l'indicazione dell'importo a zero.

TRACCIATO RECORD DI TESTA - CONTRIBUENTE							
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Formato**	**Note**	**Istruzioni per la compilazione**
	da	a					
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	**Vale sempre "0"**	**Dato obbligatorio.**
2	2	4	3	Codice identificativo della fornitura	AN	**Vale sempre "CMF"**	**Dato obbligatorio.**
3	5	6	2	Codice identificativo dell'anno di riferimento	NU	**Vale sempre "00"**	**Dato obbligatorio.**
4	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	**Vale sempre "37"**	**Dato obbligatorio.**
CODICE FISCALE E PARTITA IVA DEL CONTRIBUENTE							
5	9	24	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	**Dato obbligatorio.** Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione
6	25	35	11	Partita IVA	PI	Numero di **Partita IVA speciale** attribuito dall'Ufficio	La partita IVA speciale, se indicata, deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE							
7	36	61	26	Cognome	AN		**Dati obbligatori.**
8	62	86	25	Nome	AN		
9	87	87	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
10	88	95	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
11	96	135	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
12	136	137	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (se diverso dal contribuente)							
13	138	153	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	
14	154	154	1	Tipo soggetto obbligato	AN	Valori ammessi: 0 = Erede 1 = Altro soggetto	
ANNO DI RIFERIMENTO							
15	155	158	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	**Dato obbligatorio.** Può assumere un valore non inferiore a 2007.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA							
16	159	174	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	
17	175	179	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
18	180	180	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
19	181	188	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.	
CARATTERI DI CONTROLLO							
20	189	1797	1609	Filler	AN	Da impostare a spazi	
21	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	**Dato obbligatorio**
22	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	**Dato obbligatorio**

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO							
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**	**Istruzioni per la compilazione**
	da	**a**					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo record	NU	Vale sempre "1"	**Dato obbligatorio**
2	2	3	2	Mese di riferimento	NU	Da indicare nel formato "MM"	**Dato obbligatorio.** Può assumere valori da 1 a 12.
3	4	4	1	Flag inapplicabilità	NU	Valori ammessi: 0 = effettuazione di operazioni 1 = mancata effettuazione di operazioni	**Campo obbligatorio.** Il flag indica se nel mese di riferimento sono state effettuate operazioni; nel caso di assenza di operazioni il flag assumerà valore 1.
4	5	5	1	Presenza di cessioni alle esportazioni	NU	Valori ammessi: 0 = No 1 = Sì	**Campo obbligatorio.**
INIZIO CAMPI NON POSIZIONALI (70 ELEMENTI DA 24 CARATTERI) - Identificativo campo (8 caratteri) + valore (16 caratteri)							
Identificativo Campo	**Descrizione campo**				**Tipo di dato**	**Note**	**Istruzioni per la compilazione**
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE							
Importo complessivo delle operazioni - Operazioni imponibili							
MF001001	Importo complessivo delle operazioni				NU	Espresso in Euro (parte intera). Esporre l'importo senza decimali, arrotondando all'unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore).	**Per l'importo da comunicare (positivo o negativo), è previsto l'allineamento a destra del valore e il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. Inoltre, per gli importi negativi è previsto l'inserimento del simbolo "-" (meno) nella posizione immediatamente precedente la prima cifra, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+" (più).**
FINE CAMPI NON POSIZIONALI (70 ELEMENTI DA 24 CARATTERI)							
CARATTERI DI CONTROLLO							
	1686	1797	112	Filler	AN	Da impostare a spazi	
	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	**Dato obbligatorio**
	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	**Dato obbligatorio**

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Formato	Note	Istruzioni per la compilazione
TRACCIATO RECORD DI CODA - CONTRIBUENTE							
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	**Vale sempre "9"**	**Dato obbligatorio.**
2	2	4	3	Codice identificativo della fornitura	AN	**Vale sempre "CMF"**	**Dato obbligatorio.**
3	5	6	2	Codice identificativo dell'anno di riferimento	NU	**Vale sempre "00"**	**Dato obbligatorio.**
4	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	**Vale sempre "37"**	**Dato obbligatorio.**
CODICE FISCALE E PARTITA IVA DEL CONTRIBUENTE							
5	9	24	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	**Dato obbligatorio.** Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione
6	25	35	11	Partita IVA	PI	Numero di **Partita IVA speciale** attribuito dall'Ufficio	La partita IVA speciale, se indicata, deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE							
7	36	61	26	Cognome	AN		Dati obbligatori.
8	62	86	25	Nome	AN		
9	87	87	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
10	88	95	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
11	96	135	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
12	136	137	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (se diverso dal contribuente)							
13	138	153	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	
14	154	154	1	Tipo soggetto obbligato	AN	Valori ammessi: 0 = Erede 1 = Altro soggetto	
ANNO DI RIFERIMENTO							
15	155	158	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	**Dato obbligatorio.** Può assumere un valore non inferiore a 2007.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA							
16	159	174	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	
17	175	179	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
18	180	180	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
19	181	188	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.	
CARATTERI DI CONTROLLO							
20	189	1797	1609	Filler	AN	Da impostare a spazi	
21	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	**Dato obbligatorio**
22	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	**Dato obbligatorio**

07A07006

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4073/APC/07 (14.4) del 29 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1266/2007 del 9 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A07007

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Alessandria il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4070/APC/07 (14.4) del 29 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1265/2007 del 9 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A07008

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Verbano-Cusio-Ossola il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Verbano-Cusio-Ossola, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4072/APC/07 (14.4) del 29 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1264/2007 del 9 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A07009

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Merck Generics» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Merck Generics Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Merck Generics»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA MERCK GENERICS (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 10 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 037398272/M (in base 10), 13P9S0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06922

DETERMINAZIONE 25 luglio 2007.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006 - supplemento ordinario n. 153), in vigore dal 6 luglio 2006, in particolare l'art. 38, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle ditte interessate;

Considerato che in virtù del citato art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo e che quindi il mancato rinnovo comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Considerato che le ditte titolari di AIC non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco all'allegato 1 che è parte integrante della presente, non sono rinnovate.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata

	AIC	Medicinale	Confezione
ESSEX ITALIA S.P.A.	029311014	NITREX	50 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 20 MG
ESSEX ITALIA S.P.A.	029311026	NITREX	30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 40 MG
ESSEX ITALIA S.P.A.	029311038	NITREX	30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	032028019	CORIFORTE	'COMPRESSE RIVESTITE' 24 COMPRESSE RIVESTITE
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	032878011	FLUTAMIDE PLOUGH	'250 MG COMPRESSE' 105 COMPRESSE
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	032878023	FLUTAMIDE PLOUGH	'250 MG COMPRESSE' 30 COMPRESSE
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	029307016	ISEPACIN	'50 MG/ 0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE' 1 FIALA
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	029307028	ISEPACIN	'100 MG/ ML SOLUZIONE INIETTABILE' 1 FIALA
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	029307030	ISEPACIN	'250 MG/ ML SOLUZIONE INIETTABILE' 1 FIALA
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	029307042	ISEPACIN	'500 MG/ 2 ML SOLUZIONE INIETTABILE' 1 FIALA
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	028745014	LOCRAL	FLACONE SOSPENSIONE 200 ML
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	028745026	LOCRAL	30 BUSTINE SOSPENSIONE 5 ML
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	028783013	STEP	30 COMPRESSE 500 MG
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	028783025	STEP	INIETT. 5 FLAC. LIOF + 5 F. SOLV.
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	028783037	STEP	INIETT. 10 FL. LIOF + 10 F. SOLV.

07A07039

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 luglio 2007.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio di cui alla deliberazione 589/06/CONS, relativo alla «Identificazione ed analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità Dial-Up». (Deliberazione n. 353/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 luglio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che modifica ulteriormente la delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la legge n. 59 dell'8 aprile 2002, recante la «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002;

Vista la delibera n. 219/02/CONS del 10 luglio 2002, recante «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2002;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la delibera n. 589/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento istruttorio di identificazione ed analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalità dial-up» ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006;

Considerata la particolare complessità riscontrata nell'analisi del mercato dell'accesso ad Internet in modalità dial-up, derivante principalmente dal carattere di originalità dell'analisi che riguarda un mercato non incluso nell'elenco di diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* della Raccomandazione;

Considerata, inoltre, la numerosità dei soggetti che operano nel mercato in esame e la connessa difficoltà ad acquisire le informazioni necessarie, con particolare riguardo agli elementi quantitativi che consentono una corretta determinazione delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del mercato;

Considerato che il mercato in questione appare connotato da dinamiche economiche e concorrenziali in continua evoluzione in ragione sia della migrazione della clientela verso modalità di accesso a banda larga, sia dello sviluppo delle modalità di pricing;

Considerata, pertanto, la necessità di acquisire informazioni dettagliate, in particolare in relazione alla necessità di verificare empiricamente il processo di evoluzione del mercato in questione in relazione, anche, al contemporaneo sviluppo del mercato dell'accesso ad Internet a larga banda;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 589/06/CONS del 27 settembre 2006, pubbli-

cata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006, al fine di completare gli adempimenti inerenti al procedimento in corso;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in novanta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di centottanta giorni fissato dalla delibera n. 589/06/CONS del 27 settembre 2006 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006);

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 589/06/CONS del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006, fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, è prorogato di novanta giorni.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 589/06/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 luglio 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

07A06982

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 luglio 2007, n. **26.**

Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: Rilevazione costi I semestre e revisione budget anno 2007.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
- Gabinetto
- Servizi di controllo interno
- Direzioni generali
Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri
All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e per conoscenza:
Alla Corte dei conti
Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'Istituto nazionale di statistica

1. La legge n. 94/1997 di riforma del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997, hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi relativi all'impiego delle risorse, previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La Rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa e, ove occorresse, di adeguare il budget inizialmente formulato, alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2. Per l'espletamento ditali adempimenti le amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella tabella *B* allegata allo stesso decreto legislativo. Il Piano dei conti viene utilizzato nella versione da ultimo modificata ed integrata con il recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 giugno 2007, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno u.s. e costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del primo semestre e la revisione del budget per il secondo semestre 2007 si effettuano secondo la logica completa della contabilità economica: per natura di costo — con riferimento al terzo livello del Piano dei conti — per responsabilità delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative, e in relazione alle funzioni svolte, ovvero secondo le Missioni istituzionali perseguite.

Le strutture organizzative interessate (Centri di costo), che costituiscono uno degli elementi base del Sistema di contabilità economica, sono state individuate in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa di ciascun Dicastero, conseguenti alla ridefinizione delle funzioni e delle strutture ministeriali derivanti dall'emanazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, la cui attuazione ha avuto rilevanti riflessi nel numero e nella composizione dei Centri di costo delle amministrazioni interessate.

I Centri di costo di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati dagli stessi, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

Allo scopo di assicurare coerenza nella rilevazione e analisi dei dati economici, per la presente rilevazione dei costi e revisione del budget, i Centri di costo continueranno a quantificare le risorse per destinazione in base al vigente quadro classificatorio funzionale, imperniato sulle Missioni istituzionali, a cui si è fatto riferimento, peraltro, per la formulazione del budget dell'anno 2007. La radicale innovazione introdotta nella classificazione funzionale che si incentra sulle «Missioni» (rappresentazione politico-istituzionale del bilancio) e sui sottostanti «Programmi», (aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero per perseguire obiettivi ben definiti), costituirà la base per la formulazione delle previsioni finanziarie ed economiche a decorrere dal prossimo esercizio 2008.

3. Le disposizioni dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, nell'ambito delle misure volte al contenimento della spesa, hanno disposto l'accantonamento di dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, si riflettono sulla presente rilevazione e conseguentemente i Centri di costo dovranno tenerne conto.

Inoltre in fase di revisione del budget occorrerà considerare le previsioni del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», allo scopo di procedere, in corso di gestione, al riesame delle priorità inizialmente programmate.

4. Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel primo semestre, e per riformulare la previsione del budget del secondo semestre 2007, i Centri di costo fanno riferimento al Manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, e alle indicazioni riportate nella Nota tecnica (allegato 1 alla presente circolare), contenente le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, le modalità per il calcolo del costo medio annuo del lavoro ordinario per posizione economica, il processo economico-contabile e le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione, comprese le richiamate disposizioni contenute nella legge finanziaria per il corrente anno.

La tempestività delle rilevazioni dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, nel rispetto dei termini previsti nell'unito calendario degli adempimenti, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia operativa per la strumentalità delle informazioni a cui da luogo.

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web, per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi (tel. numeri 06/4761 - 4081/4697/4698/4699; fax numeri 06/4761 - 4766/6421; e-mail: sacr@rgs.tesoro. it).

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica - accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it - che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI
I SEMESTRE
E REVISIONE DEL BUDGET 2007

CALENDARIO
E
NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dal **16 luglio 2007 -** data di apertura del sistema informativo di Contabilità economica - procederanno all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi relativi al I semestre e di revisione del budget 2007 ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **inderogabilmente entro il 10 settembre 2007**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti **inderogabilmente entro il 14 settembre 2007.**

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare sul portale di Contabilità Economica – parte riservata - i report di gestione e di revisione del budget, per ciascun Centro di costo.

SEZIONE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa

Per la rilevazione dei costi del I semestre 2007 e la revisione del budget relativo allo stesso anno, le Amministrazioni centrali dello Stato hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il Piano dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

A tal proposito, le esperienze maturate e gli interventi normativi che si sono succeduti a partire dall'avvio del sistema di Contabilità economica hanno reso necessario procedere ad alcune revisioni del Piano dei conti pubblicato con la Tabella B annessa al D.Leg.vo 279/1997. Una prima revisione è stata approvata con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002 ed una seconda con analogo decreto ministeriale in data 6 aprile 2004.

In seguito all'applicazione del III livello del Piano dei conti, intervenuta a decorrere dal Budget 2005, sono emerse nuove esigenze di modifica, anche allo scopo di stabilire una più stretta coerenza con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale ed in ambito internazionale. Il Piano dei conti aggiornato è allegato al Decreto ministeriale n° 66233 dell'8/06/2007 - consultabile sul portale di Contabilità economica nella sezione "Normative" – e come per gli aggiornamenti precedenti, sarà utilizzato dalla presente fase di consuntivo I° semestre e revisione del budget. Al riguardo, al fine di migliorare la confrontabilità delle informazioni economiche, i dati del budget definito 2007 sono stati riclassificati, in via automatica, secondo le nuove voci di costo.

E' da segnalare, inoltre, che la rilevazione sarà effettuata sulla base della classificazione funzionale finora utilizzata, (Missioni Istituzionali che costituiscono il IV livello classificazione funzionale COFOG per funzioni obiettivo), e, che la nuova struttura riclassificatoria articolata su due livelli, Missioni e Programmi, sarà utilizzata a partire dal prossimo esercizio finanziario.

2. Correlazione fra la fase di rilevazione dei costi del I semestre e quella di revisione del budget 2007

Con la revisione del budget i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni dei costi formulate in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili, per realizzare i compiti ad esse assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Questa operazione si basa:

a) sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel primo semestre dell'esercizio (rilevazione dei costi del I semestre);

b) sulla riconsiderazione degli altri fattori che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2007: dovranno, cioè, essere considerate le variazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento, nonché le variazioni delle risorse finanziarie assegnate, tenuto conto che l'utilizzo delle risorse economiche è legato alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione.

Qualora, cioè, fossero intervenute delle variazioni negli stanziamenti dei capitoli che finanziano i costi previsti per il 2007, ad esempio *consumi intermedi* ed *investimenti*, i Centri di costo dovranno tenerne conto nell'effettuare l'aggiornamento delle previsioni economiche.

In proposito, come indicato in circolare, il comma 507 della Legge finanziaria 2007, ha previsto l'accantonamento in maniera lineare, di dotazioni finanziarie delle unità revisionali di base iscritte nel bilancio dello Stato; al fine di facilitare l'aggiornamento delle previsioni economiche da parte dei Centri di costo, verranno forniti appositi report in cui saranno evidenziati gli accantonamenti derivanti dal citato comma n. 507, il reintegro di cui all'art. 7 del DL 2 luglio 2007, n. 81 e le variazioni proposte per l'assestamento del bilancio finanziario 2007.

3. Strutture organizzative di riferimento

Al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, le strutture con cui si procederà alla rilevazione dei costi del I semestre e alla revisione del budget 2007 saranno le medesime utilizzate per la formulazione del budget definito 2007.

Le modifiche organizzative e le variazioni dei Centri di costo intervenute in conseguenza del Decreto Legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella Legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", sono state già recepite in fase di budget presentato e definito 2007.

Qualsiasi ulteriore richiesta di variazione delle strutture dei Centri di costo dovrà essere trasmessa e concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti, previa tempestiva segnalazione.

4. Modalità operative

La rilevazione dei costi e la revisione del Budget 2007 devono essere effettuate:

- per *Centri di costo*;
- per *natura di costo*, utilizzando, le voci di III livello del nuovo Piano dei conti, ad eccezione di quelle relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al secondo livello;
- per *Missioni Istituzionali*.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di contabilità economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai Centri di costo, alle indicazioni evidenziate nei paragrafi successivi.

4.1 Modalità di calcolo del costo del Personale

Allo scopo di affinare le previsioni relative all'utilizzo di risorse umane e per dare distinta evidenza alle componenti ordinarie e straordinarie delle *Retribuzioni,* per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione del Budget 2007 viene confermata la distinzione fra costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa e costo ORARIO del lavoro straordinario.

Il **costo medio annuo del lavoro ordinario,** si compone del costo medio delle competenze fisse, del costo medio delle competenze accessorie (escluso lo straordinario) e dei contributi a carico dell'Amministrazione.

In particolare, il **costo medio delle competenze fisse**, elaborato dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è preimpostato nel Sistema di contabilità economica.

Il costo ORARIO del lavoro straordinario – non modificabile - è altresì preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, ed è corrispondente al compenso orario tabellare.

I contributi a carico dell'Amministrazione sono calcolati automaticamente dal sistema, sia sul costo medio del lavoro ordinario che sul costo del lavoro straordinario.

Il costo medio del lavoro ordinario, calcolato per il consuntivo del I semestre, sarà mantenuto anche per la revisione del II semestre. Solo in casi eccezionali e motivati, ed a seguito di autorizzazione da parte dell'IGPB, è prevista una deroga a quanto indicato.

Per maggiori dettagli sui dati preimpostati, sulle modalità di modifica degli stessi da parte degli Uffici del personale e, in generale, sul processo di inserimento dei costi medi del personale si rimanda alla successiva Sezione seconda.

4. 2 Canoni di locazioni degli immobili concessi in locazione all'Agenzia del Demanio

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 410/2001, devono versare all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici, dovranno rilevare tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggio, locazioni e leasing").

In apposita tabella pubblicata sul portale si sono individuate le Amministrazioni interessate ed i capitoli di riferimento.

5. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

Si rimandano le Amministrazioni, interessate all'utilizzo di tale opzione, a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2007

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[1].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che può svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget, ossia:

▪ *l'inseritore dell'Ufficio del personale* esamina il costo medio annuo delle competenze fisse del lavoro ordinario, distinto per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, preimpostato a sistema con i dati elaborati dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato, lo conferma o ne chiede l'eventuale modifica ed inserisce i valori relativi alle competenze accessorie; i costi medi annui, inseriti nel sistema, saranno validi sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget.

▪ *il responsabile dell'Ufficio del personale,* controlla i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa e li valida in un'unica fase, sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget; tale funzione, essendo propedeutica all'attività delle strutture organizzative di riferimento, deve essere completata entro tempi utili al fine di consentire lo svolgimento delle successive fasi del processo nei tempi prefissati;

- l'*inseritore del Centro di costo*, immette i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al I semestre 2007 e aggiorna le previsioni del II semestre, compilando le relative Note illustrative;

- il *titolare del Centro di costo*, controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

procede alla loro validazione, in un'unica fase sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget;

- il *referente del Centro di responsabilità amministrativa*, monitora il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti e comunica i criteri adottati per la ripartizione dei costi comuni nel 2007;
- il referente dell'*Ufficio Centrale del Bilancio (UCB),* controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo dell'Amministrazione di riferimento per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite, sia nel Manuale che nella presente circolare, e procede all'approvazione degli stessi;
- l'*Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB)* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei report di gestione e di revisione del budget da pubblicare sul portale di contabilità economica, a disposizione delle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrive la fase di rilevazione dei costi del I semestre e di revisione del budget 2007, per la quale ci si avvale di apposite schede informatizzate.

In particolare si sottolinea quanto segue:

- il budget rivisto dell'anno 2007 si compone della somma dei costi rilevati nel I semestre e dell'aggiornamento delle previsioni per il II semestre;
- i costi rilevati per il consuntivo del I semestre sono automaticamente riportati dal sistema nella schermata di inserimento dei dati della revisione del budget, ove sono solo visualizzati e non modificabili; come già specificato, tali dati sono stati riclassificati in base alle nature di costo definite nel nuovo Piano dei conti.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del Personale

Come per la rilevazione dello scorso anno, con l'unificazione in una sola fase del consuntivo del I semestre e della revisione del budget del II semestre e per facilitare la procedura informatica di inserimento dei dati, è prevista l'elaborazione di un unico costo medio del personale, distinto per comparto/qualifica e per Centro di Responsabilità Amministrativa .

Alla rilevazione del costo del personale si applica la distinzione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario.

Il costo medio ANNUO del lavoro ordinario, è composto dal valore medio annuo delle competenze fisse e dal valore medio annuo delle competenze accessorie. Il valore medio annuo delle

competenze fisse risula preimpostato, nel Sistema di contabilità economica, secondo i dati forniti dall' (IGOP).

2.1 Determinazione del valore medio annuo del lavoro ordinario

Di seguito si espongono in forma dettagliata tutte le componenti del costo medio annuo del lavoro ordinario:

VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE FISSE	Il valore è preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base dei CCNL e delle Norme regolamentari per il personale non contrattualizzato, ad esclusione delle qualifiche non contemplate da questi ultimi (*ad esempio: Ministro, Sottosegretario, Dirigente I fascia con incarico di Capo Dipartimento o Direttore Generale, personale con contratto a tempo determinato, ecc*), tenuto conto delle eventuali rettifiche apportate dagli uffici del personale in occasione della formulazione del budget 2007. Il valore include le componenti fisse di retribuzione al netto dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione, che sono: 1. *Stipendio tabellare* 2. *Indennità Integrativa Speciale (IIS)* 3. *13ª mensilità* 4. *retribuzioni di anzianità e altri assegni fissi ad personam* 5. *Indennità fisse (diverse da comparto a comparto, per il comparto Ministeri prende il nome di Indennità di amministrazione)* Occorre tuttavia evidenziare che: • **I valori di stipendio e IIS, oltre ad essere preimpostati, sono <u>immodificabili</u> e potranno essere solo visualizzati dagli uffici del personale attivando l'apposito pulsante sullo schermo; solo in casi eccezionali l'IGPB potrà, previa motivata richiesta, autorizzare la modifica dei suddetti valori.** • **Gli altri valori *(13° mensilità, retribuzioni di anzianità, ...)* sono preimpostati <u>ma liberamente modificabili</u>, e corrispondono ai dati già utilizzati nella formulazione del Budget 2007, al netto di eventuali rivalutazioni applicabili all'anno 2007.** **Per l'eventuale esigenza di controllo dei valori preimpostati, le Amministrazioni potranno avvalersi, come di consueto, degli appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel I semestre 2007 (flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale –SICO – dell'IGOP e disponibili nell'apposita funzione denominata "flussi mensili", nella sezione "Interrogazioni" del portale di Contabilità economica.**
+	
VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE	Include le componenti di retribuzione diverse da quelle sopra elencate per le competenze fisse, ad eccezione dello straordinario, che è trattato a parte (ad esempio vi rientrano, per il comparto Ministeri, il *Fondo Unico di Amministrazione – FUA- , la retribuzione di risultato dei dirigenti* o, per il comparto forze armate *l'indennità di Rischio, Indennità Operativa, ecc.).* Il valore **dovrà essere inserito** a cura degli Uffici del personale delle Amministrazioni <u>al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione,</u> che verranno automaticamente calcolati dal sistema.
+	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Aggiunti automaticamente dal sistema sulla base delle aliquote previste dalla legge
=	
COSTO MEDIO ANNUO LAVORO ORDINARIO	Calcolato automaticamente dal sistema.

L'operazione in oggetto sarà effettuata con apposita funzione dall'utente dell'Ufficio del personale, con profilo di inseritore, una volta selezionato il Centro di responsabilità amministrativa ed il comparto di interesse.

Al fine di salvaguardare l'omogeneità e la coerenza dei dati di costo non si dovrà tenere conto, nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica del comparto Ministeri, dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto già scaduto, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima dei relativi incrementi di costo.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni e la loro coerenza con le previsioni del budget definito 2007, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale; pertanto, in presenza di scostamenti del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro superiori al 5%** rispetto al corrispondente valore inserito in sede di budget definito 2007, il sistema consentirà la prosecuzione degli inserimenti solo previa indicazione, in una apposita nota, delle relative motivazioni.

2.2 Valore orario delle retribuzioni straordinarie

Il valore ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è **preimpostato** nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, secondo il corrispondente valore orario tabellare dello straordinario risultante dai contratti collettivi nazionali in vigore oppure scaduti ma non ancora rinnovati;
- **non è modificabile**;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i Centri di Responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

3. Attribuzioni del Centro di Costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** alla rilevazione dei costi per il I semestre e alla revisione del budget 2007, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

Per la rilevazione dei costi del I semestre 2007 i Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel I semestre 2007, inclusi i "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;

- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del I semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel I semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al **Manuale dei principi e delle regole contabili**.

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[1].

Per **la revisione del secondo semestre di budget 2007**, nell'apposita scheda informatizzata, destinata ad accogliere l'aggiornamento delle previsioni di dettaglio 2007 per la voce "Personale-comparto/qualifica", saranno visualizzati automaticamente i dati relativi agli Anni Persona rilevati nel I semestre per posizione economica e Missione Istituzionale, che **non** sono modificabili, e quelli previsti per il II semestre inseriti dallo stesso Centro di costo in sede di formulazione del budget definito 2007.

Il Centro di costo potrà modificare, laddove lo ritenga opportuno, i dati previsionali del II semestre, incluso i "comandati in".

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica riferiti al Centro di costo, per semestre e per l'intero anno 2007.

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

3.4 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da “Personale-comparto/qualifica” e “Ammortamenti”) per Missione Istituzionale.

Il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da “Personale-comparto/qualifica” e “Ammortamenti”, al terzo livello del Piano dei conti, con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate, distintamente per il consuntivo del I semestre e per la revisione del budget 2007.

In particolare, per la Revisione del budget 2007, nell’apposita scheda informatizzata saranno visualizzati, al terzo livello del Piano dei conti e per Missione Istituzionale, i costi rilevati nel I semestre - non modificabili - e i costi previsti, in sede di budget definito, per il II semestre 2007, riclassificati secondo le voci del nuovo Piano dei Conti, che potranno essere confermati o modificati dal Centro di costo.

Per facilitare il calcolo della quota di *costi indiretti* rispetto a ciascuna Missione Istituzionale, è presente una *procedura d’ausilio* automatizzata, disponibile nell’area riservata del portale, sia per il consuntivo del I semestre che per la revisione del budget 2007.

L’utilizzo di tale procedura è facoltativa: laddove l’utente Centro di costo decidesse di *non* avvalersene, dovrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale ed *inserire* tutti gli importi al III livello del Piano dei conti.

Qualora, invece, si decidesse di utilizzare tale procedura occorrerà:

- effettuare la scelta di alcune o tutte le missioni istituzionali sulle quali ribaltare i costi;
- procedere con l’inserimento dei costi che il Centro ha sostenuto nel corso del I semestre 2007 o prevede di sostenere per il II semestre, distinti per voce del Piano dei conti;
- visualizzare la proposta di attribuzione degli stessi costi, al III livello del Piano dei conti, alle singole Missioni Istituzionali, selezionate in precedenza, elaborata utilizzando come parametro gli Anni Persona di impegno ordinario rilevati dal Centro per Missione Istituzionale e registrarla a sistema.

Nel caso in cui l’utente inseritore del Centro di costo dovesse inserire costi diretti sulle Missioni o modificare gli inserimenti registrati precedentemente, dovrà accedere alla scheda di *inserimento dei costi per Missione Istituzionale* per:

- modificare manualmente i costi attribuiti dalla procedura automatica alle singole Missioni Istituzionali;
- aggiungere a ciascuna Missione altri costi, oltre a quelli attribuiti tramite la procedura d’ausilio.

3.3 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

E' prevista una procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti, sia per il consuntivo del I semestre che per la riprevisione del budget del II semestre 2007, che si compone delle seguenti fasi:

a) Ogni Centro di costo, accedendo alla procedura tramite le applicazioni presenti sul portale di contabilità economica, sarà chiamato ad inserire i valori patrimoniali[2] che ha acquisito nel I semestre e che prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel II semestre dell'anno 2007, distintamente per categoria di bene, ossia secondo le nuove voci del Piano dei conti. Si precisa che, solamente per quanto riguarda la revisione del II semestre 2007, saranno visualizzati nella schermata di inserimento dei valori patrimoniali, i dati inseriti nel budget definito 2007 per lo stesso periodo.

   La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo sia per il consutivo del I semestre che per la previsione del II semestre 2006;

b) Il Centro di costo dovrà selezionare alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare le quote di ammortamento. Successivamente la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni selezionate.

   Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona per Missione Istituzionale, precedentemente inseriti dal Centro di costo, il quale potrà accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni il valore totale delle quote di ammortamento del Centro di costo (la procedura controllerà, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).

   L'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata nel sistema.

   Qualora si procedesse alla modifica dei valori patrimoniali acquisiti nel I semestre o previsti per il II, la proposta di attribuzione della nuova quota potrà essere effettuata, a scelta, sulla

[2] Si rammenta che per "Valore patrimoniale" di un bene ad utilizzo pluriennale si intende il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene stesso (trasporto, montaggio)

base degli Anni Persona o della ripartizione percentuale delle quote effettuata in precedenza dal Centro di costo.

3.5 Inserimento della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni Centro di costo, un'unica "Nota illustrativa", sia per la Rilevazione dei costi del I semestre, che per la Revisione del budget del II semestre 2007, allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2007, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate.

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><th>Nome della Sezione</th><th>Contenuto</th></tr>
<tr><td>Anni persona</td><td>In questa sezione devono essere indicate le motivazioni relative alle variazioni superiori al 10% e in valore assoluto non inferiore a 5 AA/P:
- tra gli Anni persona rilevati nel I semestre 2007 e quelli previsti in sede di budget definito 2007 per lo stesso periodo;
- tra gli Anni persona previsti nel budget rivisto (II semestre) e quelli previsti nel budget definito per lo stesso periodo.</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td><td rowspan="6">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti superiori al 20% e in valore assoluto a 10.000 €:
- tra il costo rilevato nel I semestre 2007 e il costo previsto in sede di budget definito per lo stesso periodo;
- tra il budget rivisto 2007 lo stesso periodo del budget definito.</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Ammortamenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative o prevede di averne nel periodo in esame.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>In questa sezione deve essere indicata ogni altra informazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro, anche in merito alla attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali.</td></tr>
</table>

Va tenuto presente che all'interno delle Sezioni *"Beni di consumo", "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", "Altri costi", "Oneri straordinari e da contenzioso",* corrispondenti a voci di I livello del Piano dei conti, sono state predisposte delle sottosezioni relative alle voci di II livello, per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo del III livello del Piano dei conti.

Al momento della validazione dei dati verranno attivati alcuni controlli automatici sulle variazioni fra dati inseriti in sede di consuntivo I semestre e revisione del budget 2007 e i corrispondenti valori del Budget definito. In particolare il sistema controlla:

- se lo scostamento degli Anni Persona supera, in valore assoluto, il 10% e in valore assoluto non inferiore a 5 AAP, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre Budget definito e tra II semestre rivisto e II semestre Budget definito;

- se lo scostamento dei costi diversi dalle retribuzioni supera il 20% e in valore assoluto 10.000€, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre Budget definito e tra il Budget rivisto ed Budget definito.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il sistema **non** consentirà di procedere alla validazione in assenza di compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, la fine delle attività di inserimento.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del Centro di costo.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo;

- se il controllo avrà esito positivo, effettuerà la validazione dei dati sia per il consuntivo I semestre che per la revisione del budget 2007. La validazione permette all'Ufficio

centrale di bilancio di verificare i dati insieme a tutti quelli degli altri Centri di costo dell'Amministrazione.

- se il controllo avrà dato esito **non positivo**, **riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del Centro di costo. Occorrerà, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di Responsabilità Amministrativa

Per la rilevazione dei costi del I semestre 2007 e la revisione del budget 2007 il referente del Centro di responsabilità amministrativa indica i criteri di ribaltamento dei costi comuni, sia per i Centri di costo sottostanti sia per altri Centri di responsabilità amministrativa e fornisce le relative indicazioni al sistema.

Con riferimento a quanto indicato nel **Manuale dei principi e delle regole contabili**, si definiscono **costi indiretti**, o **comuni,** rispetto ad un Centro di costo, i costi relativi a risorse acquisite e gestite, spesso in modo centralizzato, da strutture esterne allo stesso centro.

In tali casi non risulta agevole misurare l'esatta quantità di risorse consumate da ciascun Centro di costo e si preferisce, quindi, stabilire la relativa quota di costo attraverso il ribaltamento del costo complessivo sui singoli centri utilizzando dei parametri.

Il significato di costo diretto o indiretto rispetto ad un Centro di costo dipende dal tipo di struttura organizzativa e dalla disponibilità di informazioni; ad eccezione, quindi, delle retribuzioni e dei costi di missione, tipicamente costi diretti, sono prevalentemente considerati indiretti i costi relativi ad affitti, utenze, manutenzioni di immobili, impianti e macchinari, ammortamenti per acquisto di immobili, infrastrutture e macchinari di utilizzo generale da parte dell'Amministrazione, vigilanza, pulizia, costi di informatica, tasse a carico dell'Amministrazione ecc.

Il ribaltamento dei costi indiretti può avvenire:

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso i Centri di costo sottostanti, c.d. ribaltamento verticale;

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso altri Centri di responsabilità amministrativa, c.d. ribaltamento orizzontale.

I parametri adottabili per effettuare i ribaltamenti variano in funzione della natura del costo e delle informazioni disponibili.

Per l'inserimento di tali informazioni i referenti dei Centri di responsabilità hanno a disposizione due schede in formato elettronico (una per i ribaltamenti orizzontali, una per i ribaltamenti verticali), in cui, per ogni voce del Piano dei conti, indicheranno quali parametri sono stati adottati per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni.

Nella presente fase di rilevazione, le schede informatizzate riportano preimpostati i criteri di ribaltamento inseriti nel budget definito 2007, in considerazione della presumibile valenza annuale dei medesimi, che potranno essere conformati o, in casi particolari, modificati dal referente del Centro di responsabilità.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio

Gli UCB sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni centrali dello Stato, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del D. Leg.vo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli UCB devono, quindi, assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale, *il controllo dei dati trasmessi dai Centri di costo,* allo scopo principale di verificare l'aderenza ai principi generali e alle regole dettate dall'IGPB e quelle rappresentate nella presente circolare. Gli UCB collaborano, altresì, con il richiamato Ispettorato, all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

In particolare, agli Uffici in oggetto spetta la verifica dei dati economici e della connessa Nota illustrativa trasmessi dai Centri di costo dopo la validazione effettuata dai responsabili di questi ultimi.

Le operazioni di controllo si concluderanno con una *approvazione,* che ha il valore di trasmissione dei dati all'IGPB.

Nel caso in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare rettifiche o integrazioni *ai dati economici trasmessi da uno o più Centri di costo,* contatterà il centro stesso e, verificata la necessità di tali interventi, procederà alla *sospensione della validazione dei Centri di costo.* A tale operazione, dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova *comunicazione di fine attività* ed una nuova *validazione* da parte del responsabile del Centro di costo.

Qualora, infine, l'UCB riscontrasse la necessità di apportare integrazioni o rettifiche *ai costi medi del lavoro ordinario inseriti e validati dagli utenti dell'Ufficio del personale,* provvederà a:

- contattare l'Ufficio del personale e *sospendere la validazione dei costi medi;*
- verificare su quali centri di costo hanno impatto le modifiche da apportare ai costi medi (le modifiche potrebbero riguardare comparti/qualifiche movimentati solo da alcuni centri di costo dell'Amministrazione), contattarli ed effettuare la *sospensione della validazione dei loro costi.*

Successivamente alle modifiche apportate dall'inseritore dell'Ufficio del personale, dovranno essere effettuate nuove validazioni dei costi medi, dei dati economici dei Centri di costo interessati.

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEM. E REVISIONE BUDGET 2007 (sintesi)
Uff. del personale (inseritore)
Determina il costo medio del lavoro ordinario a seguito dell'elaborazione dei costi medi delle competenze accessorie e verifica i costi delle competenze fisse forniti dall'IGOP e preimpostati a sistema, per posizione economica e Centro di responsabilità. Chiede autorizzazione all'IGPB per eventuali modifiche. Il costo medio del lavoro ordinario, così determinato, è valido sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del II sem. del Budget 2007.
Uff. del personale (validatore)
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario, un'unica volta sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del II sem. del Budget 2007.
Il Centro di costo
Seleziona le Missioni Istituzionali su cui effettuare la rilevazione del I sem. e la revisione del II sem. del Budget 2007 e può indicare altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget definito 2007
Nelle apposite schermate per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2007, inserisce gli Anni Persona rilevati per posizione economica e per Missione Istituzionale, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)
Inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, distintamente per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2007, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)
procedura di ausilio ?
SI
NO
Nelle apposite schermate per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2007, inserisce i costi, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura, secondo il nuovo piano dei conti
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Nelle apposite schermate per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2007, inserisce i costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura, secondo il nuovo piano dei conti, e per Missione Istituzionale
Inserisce, distintamente per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2007, i valori patrimoniali, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa, valida sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del Budget II sem. 2007
Comunica la fine attività, unica sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del Budget II sem. 2007
Riapre gli inserimenti
Controlla i dati
Errori ?
Il titolare del Centro di costo
Effettua la validazione dei dati di costo unica sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del Budget II sem. 2007
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr;
Riapre gli inserimenti per il Cdc
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori?
Rilevazione dei costi del I semestre e Revisione del Budget 2007
Pubblica sul portale di Contabilità Economica i report di gestione per ciascun Cdc delle Amministrazioni

07A07004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 luglio 2007, n. **20/2007.**

Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Somministrazione e intermediazione come oggetto sociale prevalente. Controllo biennale.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla regione siciliana:

- Assessorato lavoro

- Ufficio regionale del lavoro

- Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I - Divisione VII

Al Secin

All'Asso Lavoro

Come è noto, l'art. 5, rispettivamente al comma 2, lettera *f)* e comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle società che intendono esercitare l'attività di somministrazione sia indicata detta attività come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

L'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in biennio.

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività.

Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività di somministrazione sono state rilasciate nel mese di novembre 2004, è ormai scaduto il primo biennio previsto dalla normativa per il controllo in parola.

Occorre peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sarà disponibile soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere attivate soltanto dopo detta data.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso cioè che l'attività oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto 2 chiarisce che «... la verifica deve essere effettuata con riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del fatturato della attività/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attività/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1».

Tutto ciò premesso, pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il prescritto biennio dovranno inviare alla scrivente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza.

Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale del mercato del lavoro
MENZIANI

07A07005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Contratto di formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2007, n. 001991, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stato determinato il trattamento economico complessivo lordo del contratto di formazione dei medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

Con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 luglio 2007, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 368/1999, è stato definito lo schema del predetto contratto di formazione specialistica.

Il testo integrale dei due citati decreti è disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, all'indirizzo: www.miur.it, link: Università, tra le Notizie.

07A07040

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Spoleto

Con decreto 25 maggio 2007 n. 390, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 2007, registro n. 7, foglio n. 220, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex pertinenza del fiume Tessino nel comune di Spoleto (Perugia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 112 particelle nn. 493, 494 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale di Perugia in data 21 giugno 2006.

07A06847

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Sarezzano

Con decreto 5 giugno 2007 n. 506, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 2007, registro n. 7, foglio n. 222, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un un terreno ex alveo del torrente Grue nel comune di Sarezzano (Alessandria), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 9 particelle nn. 450, 451, 452 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del demanio filiale Piemonte e Valle D'Aosta, in data 12 settembre 2005.

07A06848

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo nel comune di Comabbio

Con decreto 25 Maggio 2007, n. 389, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 2007, registro n. 7, foglio n. 219, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo denominato Roggia Colatrice dei Prati nel comune di Comabbio (Varese), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio logico 9 - foglio fisico 3 particelle numeri 2831, 2832, 2833, 2834, 2835 indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del demanio Filiale di Milano sezione staccata di Varese in data 7 ottobre 2002.

07A06849

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril EG»

Estratto determinazione n. 553 del 12 luglio 2007

Medicinale: LISINOPRIL EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258011/M (in base 10) 13K0SV (in base 32);

5 mg compresse 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258023/M (in base 10) 13K0T7 (in base 32);

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258035/M (in base 10) 13K0TM (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258047/M (in base 10) 13K0TZ (in base 32);

5 mg compresse 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258050/M (in base 10) 13K0U2 (in base 32);

5 mg compresse 56 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258062/M (in base 10) 13K0UG (in base 32);

5 mg compresse 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258074/M (in base 10) 13K0UU (in base 32);

5 mg compresse 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258086/M (in base 10) 13K0V6 (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258098/M (in base 10) 13K0VL (in base 32);

5 mg compresse 150 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258100/M (in base 10) 13K0VN (in base 32);

5 mg compresse 200 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258112/M (in base 10) 13K0W0 (in base 32);

5 mg compresse 250 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258124/M (in base 10) 13K0WD (in base 32);

5 mg compresse 300 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258136/M (in base 10) 13K0WS (in base 32);

5 mg compresse 400 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258148/M (in base 10) 13K0X4 (in base 32);

5 mg compresse 500 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258151/M (in base 10) 13K0X7 (in base 32);

5 mg compresse 1000 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258163/M (in base 10) 13K0XM (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258175/M (in base 10) 13K0XZ (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258187/M (in base 10) 13K0YC (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258199/M (in base 10) 13K0YR (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258201/M (in base 10) 13K0YT (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258213/M (in base 10) 13K0Z5 (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258225/M (in base 10) 13K0ZK (in base 32);

20 mg compresse 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258237/M (in base 10) 13K0ZX (in base 32);

20 mg compresse 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258249/M (in base 10) 13K109 (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258252/M (in base 10) 13K10D (in base 32);

20 mg compresse 150 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258264/M (in base 10) 13K10S (in base 32);

20 mg compresse 200 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258276/M (in base 10) 13K114 (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258288/M (in base 10) 13K11J (in base 32);

20 mg compresse 300 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258290/M (in base 10) 13K11L (in base 32);

20 mg compresse 400 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258302/M (in base 10) 13K11Y (in base 32);

20 mg compresse 500 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258314/M (in base 10) 13K12B (in base 32);

20 mg compresse 1000 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258326/M (in base 10) 13K12Q (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa da 5 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 5,44 mg, 21,78 mg di lisinopril diidrato equivalente a 5 mg, 20 mg di lisinopril

eccipienti: calcio idrogeno fosfato, diidrato silice colloidale anidra magnesio stearato Amido di mais Mannitolo Amido di mais pregelatinizzato.

Produzione: Dexcel Ltd. - Or-Akiva, Industrial Zone, P.O.B 50, Hedera 38100 (Israele) - STADA Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18, D-61118 Bad Vilbel (Germania).

Controllato, confezionato e rilasciato da: Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace 25/A, 41030 San Prospero (Modena).

Rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18, D-61118 Bad Vilbel (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

infarto miocardico acuto: trattamento a breve termine (6 settimane) di pazienti emodinamicamente stabilizzati entro le 24 ore da un infarto miocardio acuto;

complicazioni renali del diabete mellito: trattamento di malattia renale in pazienti ipertesi con diabete mellito di Tipo 2 e incipiente nefropatia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

5 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258011/M (in base 10) 13K0SV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,67.

20 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037258175/M (in base 10) 13K0XZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,11.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06669

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Sandoz»

Estratto determinazione n. 554 del 12 luglio 2007

Medicinale: LISINOPRIL SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471012/M (in base 10) 13RJT4 (in base 32);

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471024/M (in base 10) 13RJTJ (in base 32);

5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471036/M (in base 10) 13RJTW (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471048/M (in base 10) 13RJU8 (in base 32);

5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471051/M (in base 10) 13RJUC (in base 32);

5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471063/M (in base 10) 13RJUR (in base 32);

5 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471075/M (in base 10) 13RJV3 (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471087/M (in base 10) 13RJVH (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471099/M (in base 10) 13RJVV (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471101/M (in base 10) 13RJVX (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471113/M (in base 10) 13RJW9 (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471125/M (in base 10) 13RJWP (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471137/M (in base 10) 13RJX1 (in base 32);

10 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471149/M (in base 10) 13RJXF (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471152/M (in base 10) 13RJXJ (in base 32);

20 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471164/M (in base 10) 13RJXW (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471176/M (in base 10) 13RJY8 (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471188/M (in base 10) 13RJYN (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471190/M (in base 10) 13RJYQ (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471202/M (in base 10) 13RJZ2 (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471214/M (in base 10) 13RJZG (in base 32);

20 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471226/M (in base 10) 13RJZU (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471238/M (in base 10) 13RK06 (in base 32);

5 mg compresse 30X1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471240/M (in base 10) 13RK08 (in base 32);

20 mg compresse 100X1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471253/M (in base 10) 13RK0P (in base 32);

5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471265/M (in base 10) 13RK11 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa da 5 mg, 10 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 5,44 mg, 10,89 mg, 21,78 mg di lisinopril diidrato;

eccipienti: calcio fosfato di basico diidrato, sodio croscarmellosio, amido di mais, mannitolo, magnesio stearato, ossido di ferro rosso.

Produttore e controllore finale: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento anche presso: Salutas Pharma GmbH - Dieselstrasse, 5 - 70839 Gerlingen (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa: trattamento dell'ipertensione arteriosa;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

infarto miocardio acuto: trattamento di breve periodo (6 settimane) di pazienti emodimanicamente stabili entro 24 ore da infarto miocardio acuto.

complicanze renali del diabete mellito: trattamento della malattia renale in pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 e nefropatia incipiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471024/M (in base 10) 13RJTJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,67;

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037471176/M (in base 10) 13RJY8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,11;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06667

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambrofluid»

Estratto determinazione AIC/N n. 1607 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMBROFLUID, nelle forme e confezioni: «30 mg granulato effervescente» 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ravina (Trento), via Provina n 3, Cap. 38040 - codice fiscale n. 00123510224.

Confezione: «30 mg granulato effervescente» 20 bustine - A.I.C. n. 035489020 (in base 10) 11V17W (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1200 mg; sodio carbonato anidro 1000 mg; saccarosio 735 mg; aroma arancio 30 mg; acesulfame potassio 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035489020 - «30 mg granulato effervescente» 20 bustine;

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035489020 - «30 mg granulato effervescente» 20 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06899

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minarex»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1608 del 17 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MINAREX, nella forma e confezione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n 037078019 (in base 10) 13CK03 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a glucosamina solfato mg 1500, sodio cloruro mg 384;

eccipienti: aspartame 2,5 mg; sorbitolo 2023,5 mg; acido citrico 25 mg; macrogol 4000 10 mg; silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037078019 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.IC. n. 037078019 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06900

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tuclase»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1609 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TUCLASE, anche nella forma e confezione: «13,5 mg/10 ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza Torino, via Praglia n. 15, cap. 10044, codice fiscale n. 00471770016.

Confezione: «13,5 mg/10 ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 009928072 (in base 10) 09GZD8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Next Pharma stabilimento sito in Limay - Francia, 17, Route De Meulan (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: pentossiverina citrato 2,13 mg pari a pentossiverina base 1,35 mg;

eccipienti: glicerolo 85% 100 mg; glicole propilenico 100 mg; sorbitolo 70% 300 mg; sodio citrato 6 mg; acido citrico monoidrato 1,5 mg; metile paraidrossibenzoato 0,66 mg; propile paraidrossibenzoato 0,34 mg; saccarina sodica 0,16 mg; aroma pera 0,094 mg; aroma gin 0,0472 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 009928072 - «13,5 mg/10 ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml - classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 009928072 - «13,5 mg/10 ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicavera»

Estratto determinazione n. 557 del 20 luglio 2007

Medicinale: BICAVERA.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A., via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

1,5% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498132/M (in base 10), 11VB4N (in base 32);

2,3% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498144/M (in base 10), 11VB50 (in base 32);

4,25% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498157/M (in base 10), 11VB5F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale;

Composizione: Bicavera 1,5%, 2,3%, 4,25% glucosio viene distribuito in una sacca a doppia camera.

Principio attivo: una camera contiene la soluzione alcalina di idrogeno carbonato, l'altra camera contiene la soluzione elettrolitica acida a base di glucosio. Miscelando le due soluzioni, in seguito all'apertura della giuntura a mediana posta tra le due camere, si ottine la soluzione pronta all'uso.

Eccipienti: acido cloridrico, idrossido di sodio, diossido di carbonio, acqua per preparazioni inettabili.

Produzione e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurte Strasse 6-8, D-66606 St. Wendel - Germania

Indicazioni terapeutiche: studio terminale (scompensato) dell'insufficienza renale cronica di qualsiasi natura, trattata con dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

1,5% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498132/M (in base 10), 11VB4N (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

2,3% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498144/M (in base 10), 11VB50 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

4,25% glucosio scatola con 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe - A.I.C. n. 035498157/M (in base 10), 11VB5F (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06912

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Etypharm»

Estratto determinazione n. 558 del 20 luglio 2007

Medicinale: MIRTAZAPINA ETYPHARM.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.A. 17/21, rue Saint-Matthieu 78550 Houdan, Francia;

Confezioni:

15 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802016/M (in base 10), 141N10 (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802028/M (in base 10), 141N1D (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802030/M (in base 10), 141N1G (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802042/M (in base 10), 141N1U (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802055/M (in base 10), 141N27 (in base 32);

15 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802067/M (in base 10), 141N2M (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802079/M (in base 10), 141N2Z (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802081/M (in base 10), 141N31 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802093/M (in base 10), 141N3F (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802105/M (in base 10), 141N3T (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802117/M (in base 10), 141N45 (in base 32);

30 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802129/M (in base 10), 141N4K (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802131/M (in base 10), 141N4M (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802143/M (in base 10), 141N4Z (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802156/M (in base 10), 141N5D (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802168/M (in base 10), 141N5S (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802170/M (in base 10), 141N5U (in base 32);

45 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802182/M (in base 10), 141N66 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Composizione: ogni compressa da 15 mg, 30 mg, 45 mg contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg, 45 mg, di mirtazapina (come mirtazapina emidrato);

eccipienti: Xilitolo, crospovidone, diossido di silicio, mannitolo (E421), butile metacrilato copolimero basico, aspartame (E 951), aroma di arancio, destrina, amido, magnesio stearato;

Produzione:

Ethypharm, Z.I. de Saint Arnoult 28170 Chàteauneuf-en-Thymerais, Francia

Ethypharm, 17-21 rue Saint Matthieu, 78550 Houdan, Francia

Ethypharm, Chemin de la Poudrière 76120 Grand Quevilly, Francia

Toll Manufacturing Services, S.L, Aragoneses 2 28.018 Alcobendas, Spagna

Lamp San Prospero S.p.A., viadella Pace, 25/A 41030 San Prospero, (Modena) - Italia

Rafarm SA, Kapodistriou and Korinthou 12 - Grecia

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037802093/M (in base 10), 141N3F (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 13,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 22,41.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selesyn»

Estratto determinazione n. 559 del 20 luglio 2007

Medicinale: SELESYN.

Titolare A.I.C.: biosyn Arzneimittel GmbH Schorndorfer Str. 32 D-70734 Fellbach - Germania;

Confezioni:

«100 mcg soluzione orale» 10 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309010/M (in base 10), 13LLLL (in base 32);

«100 mcg soluzione orale» 20 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309022/M (in base 10), 13LLLY (in base 32);

«100 mcg soluzione orale» 50 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309034/M (in base 10), 13LLMB (in base 32);

«100 mcg soluzione orale» 60 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309046/M (in base 10), 13LLMQ (in base 32);

«100 mcg soluzione orale» 90 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309059/M (in base 10), 13LLN3 (in base 32);

«100 mcg soluzione orale» 100 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309061/M (in base 10), 13LLN5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale;

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: 100 microgrammi di selenio sotto forma di 333 microgrammi di sodio selenito pentaidrato (Na_2SeO_3 5 H_2O) corrispondenti a 50 ug/ml;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua purificata.

Confezioni:

«500 mcg soluzione orale» 10 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309073/M (in base 10), 13LLNK (in base 32);

«500 mcg soluzione orale» 20 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309085/M (in base 10), 13LLNX (in base 32);

«500 mcg soluzione orale» 50 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309097/M (in base 10), 13LLP9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: 500 microgrammi di selenio sotto forma di 1,66 mg di sodio selenito pentaidrato (Na_2SeO_3 5 H_2O) corrispondenti a 50 ug/ml;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua purificata.

Confezioni:

«100 mcg soluzione iniettabile» 5 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309109/M (in base 10), 13LLPP (in base 32);

«100 mcg soluzione iniettabile» 10 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309111/M (in base 10), 13LLPR (in base 32);

«100 mcg soluzione iniettabile» 50 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309123/M (in base 10), 13LLQ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: 100 microgrammi di selenio sotto forma di 333 microgrammi di sodio selenito pentaidrato (Na_2SeO_3 5 H_2O), corrispondenti a 50 ug/ml.

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Confezioni:

«500 mcg soluzione iniettabile» 2 flaconcini da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309135/M (in base 10), 13LLQH (in base 32);

«500 mcg soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309147/M (in base 10), 13LLQV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 500 microgrammi di selenio sotto forma di 1,66 mg di sodio selenito pentaidrato (Na_2SeO_3 5 H_2O), corrispondenti a 50 ug/ml.

eccipienti: Sodio cloruro, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: biosyn Arzneimittel GmbH Schorndorfer Str. 32 D-70734 Fellbach - Germania.

Indicazioni terapeutiche: carenza dimostrata di selenio che non possa essere risolta da fonti alimentari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mcg soluzione orale» 10 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309010/M (in base 10), 13LLLL (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione orale» 20 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309022/M (in base 10), 13LLLY (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione orale» 50 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309034/M (in base 10), 13LLMB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione orale» 60 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309046/M (in base 10), 13LLMQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione orale» 90 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309059/M (in base 10), 13LLN3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione orale» 100 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309061/M (in base 10), 13LLN5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mcg soluzione orale» 10 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309073/M (in base 10), 13LLNK (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mcg soluzione orale» 20 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309085/M (in base 10), 13LLNX (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mcg soluzione orale» 50 flaconi da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309097/M (in base 10), 13LLP9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione iniettabile» 5 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309109/M (in base 10), 13LLPP (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione iniettabile» 10 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309111/M (in base 10), 13LLPR (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mcg soluzione iniettabile» 50 fiale da 100 mcg/2 ml - A.I.C. n. 037309123/M (in base 10), 13LLQ3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mcg soluzione iniettabile» 2 flaconcini da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309135/M (in base 10), 13LLQH (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mcg soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 500 mcg/10 ml - A.I.C. n. 037309147/M (in base 10), 13LLQV (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06914

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Pliva»

Estratto determinazione n. 560 del 20 luglio 2007

Medicinale: FLUCONAZOLO PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A. via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

50 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795010/M (in base 10), 141F62 (in base 32);

50 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795022/M (in base 10), 141F6G (in base 32);

50 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795034/M (in base 10), 141F6U (in base 32);

100 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795046/M (in base 10), 141F76 (in base 32);

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795059/M (in base 10), 141F7M (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795061/M (in base 10), 141F7P (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795073/M (in base 10), 141F81 (in base 32);

150 mg capsule rigide 1 capsula in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795085/M (in base 10), 141F8F (in base 32);

150 mg capsule rigide 2 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795097/M (in base 10), 141F8T (in base 32);

200 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795109/M (in base 10), 141F95 (in base 32);

200 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795111/M (in base 10), 141F97 (in base 32);

200 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795123/M (in base 10), 141F9M (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg di fluconazolo.

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

L'involucro della capsula contiene titanio diossido (E171), gelatina, ferro ossido giallo (E172) e indaco carminio (E132).

L'inchiostro contiene gomma lacca, ferro ossido nero (E172), IMS 74 OP, alcool n-butilico, lecitina di soia e antischiuma DC 1510.

Produzione: AWD.pharma GmbH & co. KG, Leipziger Str. 7-13, Dresda, Germania o Pliva Krakow S.A., 80 Mogilska Str., 31 546 Cracovia, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: la terapia può essere iniziata prima che siano noti i risultati delle colture e di altre indagini di laboratorio; tuttavia, una volta disponibili i risultati, la terapia antinfettiva deve essere aggiustata di conseguenza.

Fluconazolo capsule è indicato per il trattamento dei seguenti disturbi:

1. Candidosi genitale. Candidosi vaginale, acuta o ricorrente. Balanite da candida. Deve essere considerato il trattamento dei partner che presentano candidosi genitale sintomatica.

2. Candidosi delle mucose. Queste comprendono infezioni orofaringee, esofagee, broncopolmonari non invasive, candiduria, candidosi mucocutanea e candidosi orale atrofica cronica (stomatite da protesi dentale). Possono essere trattati pazienti normali e pazienti con funzione immunitaria compromessa.

3. Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor e infezioni da Candida cutanee. Fluconazolo non è indicato per le infezioni delle unghie.

4. Candidosi sistemiche, incluse candidemia, candidosi disseminata e altre forme di infezioni da Candida invasive. Queste comprendono infezioni del peritoneo, dell'endocardio, dei polmoni e dell'apparato urinario. Possono essere trattate le infezioni da Candida in pazienti affetti da patologie maligne, ricoverati presso unità di terapia intensiva o sottoposti a terapia citotossica o immunosoppressiva.

5. Criptococcosi, inclusa meningite criptococcica e infezioni in altri siti (ad es. polmonari, cutanee). Possono essere trattati pazienti normali e pazienti affetti da AIDS, sottoposti a trapianto d'organo o con altre cause di immunosoppressione. Fluconazolo può essere usato come terapia di mantenimento per prevenire le recidive da criptococco nei pazienti con AIDS.

6. Per la prevenzione di infezioni micotiche in pazienti immunocompromessi, considerati a rischio in conseguenza di neutropenia a seguito di chemioterapia citotossica o radioterapia, inclusi i pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo.

Devono essere tenute in considerazione le direttive ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antimicotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795059/M (in base 10), 141F7M (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 28,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 46,56.

150 mg capsule rigide 2 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795097/M (in base 10), 141F8T (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 9,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 15,38.

200 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037795109/M (in base 10), 141F95 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 37,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 61,97.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06915

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino Pliva»

Estratto determinazione n. 561 del 20 luglio 2007

Medicinale: CARBOPLATINO PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A. via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037723018/M (in base 10), 13Z6WB (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037723020/M (in base 10), 13Z6WD (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037723032/M (in base 10), 13Z6WS (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 10 mg di carboplatino;

ogni flaconcino da 5 ml contiene 50 mg di carboplatino;

ogni flaconcino da 15 ml contiene 150 mg di carboplatino;

ogni flaconcino da 45 ml contiene 450 mg di carboplatino.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, ammoniaca soluzione concentrata.

Produzione: Pliva - Lachema a.s., Karasek 1, 621 33 Brno, Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: Carboplatino PLIVA 10 mg/ml soluzione iniettabile è indicata per il trattamento di:

1. carcinoma ovarico di origine epiteliale in fase avanzata nella:

a) terapia di prima linea;

b) terapia di seconda linea, dopo il fallimento di altri trattamenti.

2. carcinoma polmonare a piccole cellule.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037723018/M (in base 10) 13Z6WB (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 24,76.

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037723020/M (in base 10), 13Z6WD (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 74,27.

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037723032/M (in base 10), 13Z6WS (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 131,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 216,9.

Classificazione ai fini della fornitura

0SP1: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06916

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flecainide Sandoz»

Estratto determinazione n. 562 del 20 luglio 2007

Medicinale: FLECAINIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415015/M (in base 10) 13PU37 (in base 32);

100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415027/M (in base 10) 13PU3M (in base 32);

100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415039/M (in base 10) 13PU3Z (in base 32);

100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415041/M (in base 10) 13PU41 (in base 32);

100 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415054/M (in base 10) 13PU4G (in base 32);

100 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415066/M (in base 10) 13PU4U (in base 32);

100 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415078/M (in base 10) 13PU56 (in base 32);

100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415080/M (in base 10) 13PU58 (in base 32);

100 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415092/M (in base 10) 13PU5N (in base 32);

100 mg compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415104/M (in base 10) 13PU60 (in base 32);

100 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415116/M (in base 10) 13PU6D (in base 32);

100 mg compresse 168 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415128/M (in base 10) 13PU6S (in base 32);

100 mg compresse 180 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415130/M (in base 10) 13PU6U (in base 32);

100 mg compresse 100 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037415142/M (in base 10) 13PU76 (in base 32);

100 mg compresse 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037415155/M (in base 10) 13PU7M (in base 32);

100 mg compresse 500 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037415167/M (in base 10) 13PU7Z (in base 32);

100 mg compresse 1000 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037415179/M (in base 10) 13PU8C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di flecainide acetato;

eccipienti: croscarmellosa sodica (E 468), magnesio stearato (E 470b), amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina (E460).

Produzione: Alpharma Ltd - Whiddon Valley - Barnstaple - N. Devon - EX32 8NS Regno Unito.

Confezionamento e rilascio dei lotti anche presso: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - D-39179 Barleben - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di:

1. tachicardia AV nodale reciprocante; aritmie associate alla sindrome di Wolff-Parkinson-White e condizioni simili con altre vie anomale di conduzione, quando altri trattamenti si sono dimostrati inefficaci;

2. aritmia ventricolare parossistica grave sintomatica e pericolosa per la vita, che non abbia risposto ad altre forme di terapia. Anche in casi in cui altri trattamenti non sono stati tollerati;

3. aritmie atriali parossistiche (fibrillazione striale, flutter atriale e tachicardia striale) in pazienti con sintomi disabilitanti dopo la conversione, a condizione che ci sia la chiara necessità di trattamento in base alla gravità dei sintomi clinici, qualora altri trattamenti siano risultati inefficaci. Si devono escludere una malattia cardiaca strutturale e/o una compromissione della funzione ventricolare sinistra a causa del maggior rischio di effetti proaritmici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 037415015/M (in base 10) 13PU37 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,07.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06917

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter»

Estratto determinazione n. 563 del 20 luglio 2007

Medicinale: SEVOFLURANE BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

«100% liquido per inalazione» 1 flacone AL da 250 ml - A.I.C. n. 037141025/M (in base 10) 13FGK1 (in base 32).

«100% liquido per inalazione» 6 flaconi AL da 250 ml - A.I.C. n. 037141013/M (in base 10) 13FGJP (in base 32).

Forma farmaceutica: liquido per inalazione.

Composizione: il medicinale è costituito da:

principio attivo: sevoflurano 100%;

eccipienti: nessuno

Produzione: Baxter Healthcare - Route 3 Km 142,5 Guayama 00784 - Puerto Rico (USA).

Controllato da: Qualità Control North West - Stepping Hill Hospital Polar Grove - Stockport (UK).

Rilasciato da: Baxter S.A. - Boulevard Renè Branquart 80 - Lessines (Belgio).

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale in adulti e bambini.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100% liquido per inalazione» 6 flaconi AL da 250 ml - A.I.C. n. 037141013/M (in base 10) 13FGJP (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 584,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 964,70;

confezione: «100% liquido per inalazione» 1 flacone AL da 250 ml - A.I.C. n. 037141025/M (in base 10) 13FGK1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 97,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 160,78.

Classificazione ai fini della fornitura: 0SP1: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06918

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jurnista»

Estratto determinazione n. 565 del 23 luglio 2007

Medicinale: JURNISTA.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni:

8 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396013/M (in base 10) 13P7KF (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396025/M (in base 10) 13P7KT (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396037/M (in base 10) 13P7L5 (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396049/M (in base 10) 13P7LK (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396052/M (in base 10) 13P7LN (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396064/M (in base 10) 13P7M0 (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396076/M (in base 10) 13P7MD (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396088/M (in base 10) 13P7MS (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396090/M (in base 10) 13P7MU (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396102/M (in base 10) 13P7N6 (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396114/M (in base 10) 13P7NL (in base 32);

8 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396126/M (in base 10) 13P7NY (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396138/M (in base 10) 13P7PB (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396140/M (in base 10) 13P7PD (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396153/M (in base 10) 13P7PT (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396165/M (in base 10) 13P7Q5 (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396177/M (in base 10) 13P7QK (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396189/M (in base 10) 13P7QX (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396191/M (in base 10) 13P7QZ (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396203/M (in base 10) 13P7RC (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396215/M (in base 10) 13P7RR (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396227/M (in base 10) 13P7S3 (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396239/M (in base 10) 13P7SH (in base 32);

16 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396241/M (in base 10) 13P7SK (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396254/M (in base 10) 13P7SY (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396266/M (in base 10) 13P7TB (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396278/M (in base 10) 13P7TQ (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396280/M (in base 10) 13P7TS (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396292/M (in base 10) 13P7U4 (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396304/M (in base 10) 13P7UJ (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396316/M (in base 10) 13P7UW (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396328/M (in base 10) 13P7V8 (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396330/M (in base 10) 13P7VB (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396342/M (in base 10) 13P7VQ (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396355/M (in base 10) 13P7W3 (in base 32);

32 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396367/M (in base 10) 13P7WH (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396379/M (in base 10) 13P7WV (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396381/M (in base 10) 13P7WX (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396393/M (in base 10) 13P7X9 (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396405/M (in base 10) 13P7XP (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396417/M (in base 10) 13P7Y1 (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396429/M (in base 10) 13P7YF (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396431/M (in base 10) 13P7YH (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396443/M (in base 10) 13P7YD (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396456/M (in base 10) 13P7Z8 (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396468/M (in base 10) 13P7ZN (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396470/M (in base 10) 13P7ZQ (in base 32);

64 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396482/M (in base 10) 13P802 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione:

una compressa a rilascio prolungato da 8 mg contiene:

principio attivo: 8,7 mg di idromorfone cloridrato e ne rilascia 8 mg equivalente a 7,1 mg di idromorfone base;

una compressa a rilascio prolungato da 16 mg contiene:

principio attivo: 16,4 mg di idromorfone cloridrato e ne rilascia 16 mg equivalente a 14,2 mg di idromorfone base;

una compressa a rilascio prolungato da 32 mg contiene:

principio attivo: 32 mg di idromorfone cloridrato e ne rilascia 32 mg equivalente a 28,5 mg di idromorfone base;

una compressa a rilascio prolungato da 64 mg contiene:

principio attivo: 64 mg di idromorfone cloridrato e ne rilascia 64 mg equivalente a 57,0 mg di idromorfone base;

eccipienti:

nucleo della compressa rivestita: ossido di polietilene 200K, povidone K29-32, magnesio stearato, ossido di ferro giallo E172 (solo per le compresse da 32 mg), butilidrossitoluene E321, ossido di polietilene 2000K, sodio cloruro, ipromellosa, ossido di ferro nero (E172), lattosio anidro, cellulosa acetato, macrogol 3350;

rivestimento colorato: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido E171, glicerolo triacetato, ossido di ferro rosso E172 (8 mg)/ ossido di ferro giallo E172 (16 mg)/ indigotina E132 (64 mg);

rivestimento trasparente: ipromellosa, macrogol 400;

inchiostro di stampa: ossido di ferro nero E172, glicole propilenico, ipromellosa.

Produzione:

Alza Corporation 1900 Charleston Road Mountain View California 94043 USA;

Alza Corporation 700 Eubanks Drive Vacaville California 95688 USA.

Controllo e rilascio dei lotti: Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore severo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 8 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396037/M (in base 10) 13P7L5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 21,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,66 euro;

confezione: 8 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396052/M (in base 10) 13P7LN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 42,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 69,32 euro;

confezione: 16 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396153/M (in base 10) 13P7PT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 35,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 58,92 euro;

confezione: 16 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396177/M (in base 10) 13P7QK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 71,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 117,84 euro;

confezione: 32 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396278/M (in base 10) 13P7TQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 60,76 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 100,28 euro;

confezione: 32 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar - A.I.C. n. 037396292/M (in base 10) 13P7U4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 121,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 200,56 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Classificazione ai fini della fornitura: RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06920

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Panlipal»

Estratto determinazione n. 566 del 23 luglio 2007

Medicinale: PANLIPAL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco (Torino).

Confezioni:

160 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386012/M (in base 10) 13NXSW (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386024/M (in base 10) 13NXT8 (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/pvcd - A.I.C. n. 037386036/M (in base 10) 13NXTN (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386048/M (in base 10) 13NXU0 (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386051/M (in base 10) 13NXU3 (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386063/M (in base 10) 13NXUH (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/pvcd - A.I.C. n. 037386075/M (in base 10) 13NXUV (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 1998 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386087/M (in base 10) 13NXV7 (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/pvcd - A.I.C. n. 037386099/M (in base 10) 13NXSVM(in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 280 (10X28) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. ospedaliera - A.I.C. n. 037386101/M (in base 10) 13NXVP (in base 32);

160 mg compresse rivestite con film 300 (10X30) compresse in blister pvc/pe/pvdc conf. ospedaliera - A.I.C. n. 037386113/M (in base 10) 13NXW1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 160 mg di fenofibrato;

eccipienti:

nucleo: sodio laurilsolfato, lattosio monoidrato, povidone, crospovidone, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato;

rivestimento: Opadry: polivinile alcool, titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia, gomma xantana.

Produzione e controllo finale: Laboratoires Fournier S.A. - Fontane - Les Dijon - Francia,

oppure:

Elaiapharm Facilitis - Sophia Antipolis - Valbonne (Francia) (escluso rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia da sole o combinate (dislipidemie di tipo IIa, IIb, IV come pure dislipidemie di tipo III e V sebbene solo pochi pazienti siano stati trattati durante gli studi clinici) in pazienti che non rispondono a misure dietetiche e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. riduzione del peso o aumento dell'attività fisica), in particolar modo quando vi è evidenza di fattori di rischio associati.

Il trattamento delle iperlipoproteinemie secondarie è indicato se l'iperlipoproteinemia permane nonostante un efficace trattamento della patologia sottostante (ad es. la dislipidemia nel diabete mellito).

Le misure dietetiche iniziate prima della terapia devono essere continuate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 160 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386048/M (in base 10) 13NXU0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,30;

confezione: 160 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvcd - A.I.C. n. 037386012/M (in base 10) 13NXSW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06919

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril AWP»

Estratto determinazione n. 567 del 25 luglio 2007

Medicinale: LISINOPRIL AWP.

Titolare A.I.C.: A.W.P. S.R.L. - Via Turati, 29 - Milano (Italia).

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580014/M (in base 10) 13UV7G (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580026/M (in base 10) 13UV7U (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580038/M (in base 10) 13UV86 (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580040/M (in base 10) 13UV88 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa da 5 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 5 mg, 20 mg di lisinopril anidro.

Eccipienti: mannitolo, calcio idrogeno fosfato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale diossido.

Produzione: Heumann pcs GmbH - Nürnberger straße 12 - 90537 Feucht - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dello scompenso cardiaco sintomatico;

trattamento a breve termine (sei settimane) dei pazienti emodinamicamente stabili entro le ventiquattro ore dall'insorgenza dell'infarto miocardio acuto;

trattamento dell'insufficienza renale nei pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 e nefropatia incipiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580014/M (in base 10) 13UV7G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,83 euro - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,67 euro;

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037580038/M (in base 10) 13UV86 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,91 euro - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07023

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Merck Generics»

Estratto determinazione n. 568 del 25 luglio 2007

Medicinale: LISINOPRIL MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) - Italia.

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710011/M (in base 10) 13YU5V (in base 32);

5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710023/M (in base 10) 13YU67 (in base 32);

5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710035/M (in base 10) 13YU6M (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710047/M (in base 10) 13YU6Z (in base 32);

5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710050/M (in base 10) 13YU72 (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710062/M (in base 10) 13YU7G (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710074/M (in base 10) 13YU7U (in base 32);

20 mg compresse 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710086/M (in base 10) 13YU86 (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710098/M (in base 10) 13YU8L (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710100/M (in base 10) 13YU8N (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710112/M (in base 10) 13YU90 (in base 32);

20 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710124/M (in base 10) 13YU9D (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710136/M (in base 10) 13YU9S (in base 32);

5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710148/M (in base 10) 13YUB4 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa da 5 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 5 mg, 20 mg di lisinopril anidro;

eccipienti: magnesio stearato, talco, mannitolo, amido di mais, calcio fosfato dibasico diidrato.

Produzione: Gedeon Richter Ltd. - 1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21 - Ungheria.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Merck Farma y Quimica SA - Poligono Merck - 08100 Mollet des Valles - Barcellona (Spagna).

Rilascio dei lotti e confezionamento: Generics (UK) Ltd - Station Close, Potters Bar - Hertfordshire EN6 1TL - Regno Unito.

Confezionamento:

McDermott Laboratories Ltd (trading as Gerard laboratories) - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road - Dublin 13 - Irlanda;

Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

infarto acuto del miocardio (IMA): trattamento a breve termine (sei settimane) di pazienti emodinamicamente stabili entro ventiquattro ore dall'insorgenza dell'infarto miocardio acuto;

complicazioni renali del diabete mellito: trattamento della malattia renale in pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 ed incipiente nefropatia (in uno studio condotto su pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo II con incipiente nefropatia caratterizzata da microalbuminuria, il lisinopril a dosi da 10 a 20 mg somministrate una volta al giorno per 12 mesi, ha ridotto la pressione sistolica/diastolica di 13/10 mm Hg e l'escrezione urinaria dell'albumina del 40%. Il trattamento con lisinopril non altera il controllo glicemico come dimostra la mancanza di effetti sull'emoglobina glicata (HbA_{1c}).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710011/M (in base 10) 13YU5V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,83 euro - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,67 euro;

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037710074/M (in base 10) 13YU7U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,91 euro - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

07A07022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n, 1597 del 17 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli 103/C - 50066 Reggello (Firenze) - codice fiscale n. 00421210485.

Medicinale: BISOLVON.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più Eccipienti (B13).

Riduzione del periodo di Validità (B11) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla composizione come di seguito specificato:

		da (g/100 ml):	a (g/100 ml):
p.a.	bromexina cloridrato	0,080	0,080
ecc.	acido tartarico	0,100	-
	carbossimetilcellulosa sodica	0,200	-
	glicerolo 85%	20,000	-
	sorbitolo liquido	57,140	-
	aroma "tutti frutti"	0,034	-
	acido benzoico	0,200	0,127
	etanolo 96%	3,000	-
	acqua depurata	36,246	63,692
	sodio idrossido 0,1N	q.b.	-
	maltitolo liquido	-	50,000
	sucralosio	-	0,060
	aroma cioccolata	-	0,015
	aroma ciliegia	-	0,025
	levomentolo	-	0,001

Al prodotto così modificato viene assegnata una validità di trentasei mesi e una validità in use di dodici mesi (presentati studi di stabilità aggiornati).

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.IC. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml;

varia in:

A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml aroma cioccolato-ciliegia.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1613 del 17 luglio 2007

Titolare A.I.C.: CSL Behring S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Stefano Turr, 5 - 20149 Milano, Italia, codice fiscale n. 02642020156.

Medicinale: SANDOGLOBULINA.

Variazione A.I.C.: riformulazione delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la riformulazione delle Indicazioni terapeutiche, come di seguito indicato.

Terapia sostitutiva in: sindromi da immunodeficienza primaria quali: agammaglobulinemia congenita e ipogammaglobulinemia; immunodeficienza variabile comune; immunodeficienza combinata grave; sindrome di Wiskott-Aldrich.

Leucemia linfatica cronica.

Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione: porpora trombocitopenica idiopatica (PTI), in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per il ripristino della conta piastrinica; sindrome di Guillain-Barré.

Trapianto allogenico di midollo osseo e altri trapianti.

Sindrome di Kawasaki.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025199011 - «1 g/33 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1 g + flacone solvente da 33 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199023 - «3 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 3 g + flacone solvente da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199035 - «6 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 6 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199047 - «12 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 12 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscavir»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1614 del 17 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB con sede legale e domicilio in S-151 85 - Sodertalje (Svezia).

Medicinale: FOSCAVIR.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028192019 - «24 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml;

varia in:

A.I.C. n. 028192019 - «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06903

Nuove indicazioni terapeutiche relative ai medicinali per uso umano «Taxotere» e «Hycamtin»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta del 12 giugno 2007 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata di seguito indicati:

TAXOTERE:

Nuova indicazione terapeutica:

adenocarcinoma gastrico: Taxotere (docetaxel) in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica;

tumore della testa e del collo: Taxotere (docetaxel) in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato e non operabile della testa e del collo;

HYCAMTIN:

Nuova indicazione terapeutica:

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.

Topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia.

Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento prolungato per giustificare il trattamento con tale associazione.

07A06921

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con determina dirigenziale n. 72AG/2007/D/713 del 10 luglio 2007 la Società «Fonti del Vulture S.r.l.» con sede in C. da La Francesca Rionero in Vulture (Potenza) è stata autorizzata all'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Sveva» anche presso lo stabilimento della Società Cutolo Michele e figli S.p.a. con sede in C.da S. Maria degli Angeli Atella (Potenza).

07A06977

REGIONE PUGLIA

Approvazione di una variante urbanistica in comune di Tuglie

La giunta della regione Puglia con atto n. 1107 dell'11 luglio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale di una parte del complesso edilizio denominato «Masseria Carignani», in ditta Ravenna Chiara, da destinare a struttura ricettiva alberghiera adottato dal consiglio comunale di Tuglie con delibera n. 7 del 27 febbraio 2007, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98.

07A07010

Approvazione di una variante urbanistica in comune di Squinzano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1108 dell'11 luglio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale denominato «villino Manca», in ditta Papa Giuseppe, da destinare a struttura ricettiva alberghiera adottato dal consiglio comunale di Squinzano con delibera n. 43 del 24 ottobre 2006, in variante al P.U.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98.

07A07011

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del signor Gianpaolo Caris, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Karis» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0029271 di data 12 luglio 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/2139 di data 21 maggio 1947 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Gualtiero Karis, nato il 25 febbraio 1911 a Trieste, nonno del richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Caris».

Per l'effetto, il cognome del signor Gianpaolo Caris, nato il 28 aprile 1962 a Trieste e residente a Udine in via Baldasseria Bassa n. 136/C è ripristinato nella forma originaria di «Karis».

07A06978

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-179) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.